



CONSIGLIO NOTARILE
DEI DISTRETTI RIUNITI DI PESARO URBINO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
ANNI 2022-2024

ADOTTATO DAL CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI PESARO E URBINO, SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE PER
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, IN DATA 10/05/2022

Sommario

1.	IL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3
1.1	L'applicazione delle norme sulla prevenzione della corruzione agli ordini professionali e ai CND	7
2.	INQUADRAMENTO ED ANALISI DEL CONTESTO	9
2.1	Il Contesto Esterno all'ente.....	10
2.2	Il Contesto Interno all'ente.....	12
3.	LA PIANIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEL CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DEI DISTRETTI RIUNITI DI PESARO E URBINO.	12
3.1	Il Consiglio Notarile <i>Distrettuale</i> dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino.	12
3.2	Il contesto organizzativo della struttura amministrativa del CND	13
4.	IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) DEL CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE (CND)	14
5.	IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DEL CND	17
5.1	Individuazione RPCT e posizione di indipendenza dall'organo di indirizzo	23
5.2	Poteri di interlocuzione e di controllo.....	24
5.3	Mappatura dei processi, identificazione, valutazione e trattamento dei rischi.....	25
5.4	La metodologia utilizzata	26
6	LE C.D. "MISURE OBBLIGATORIE" DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	28
6.1	Codice di comportamento	29
6.2	La tutela del personale che segnala illeciti: il whistleblowing	30
6.3	La rotazione del personale.....	35
6.4	Inconferibilità specifiche per gli incarichi di componente del Consiglio e per gli incarichi dirigenziali.....	36
6.5	Pantouflage/Revolving doors: disciplina dello svolgimento di attività successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)	36
6.6	L'adozione di patti di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture...	37
6.7	L'adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di commissioni.	37
6.8	Rapporti tra il CND e i soggetti che con lo stesso instaurano rapporti	37

6.9	La formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità	37
7	OBBLIGHI DI INFORMAZIONE	38
8	MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL PTPCT	38
	PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	38
	SEZIONE I	38
	TRASPARENZA	38
	Premessa	38
1.	Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013	39
2.	Compiti del Consiglio	40
3.	La sezione “Amministrazione trasparente”	40
4.	Qualità dei dati e delle informazioni soggette ad obbligo di pubblicazione	41
5.	Categorie dei dati da pubblicare e articolazioni organizzative interne responsabili	41
6.	Accesso civico	45
6.1	L’accesso civico “semplice”	45
6.2	L’accesso civico “generalizzato”	46
	ALLEGATO “A”	49
	ALLEGATO “B”	Errore. Il segnalibro non è definito.
	ALLEGATE SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Errore. Il segnalibro non è definito.

1. IL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012) è stata introdotta la disciplina delle misure per limitare il verificarsi di fenomeni corruttivi e contrari alla legalità all'interno delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti comunque esercenti pubbliche funzioni o svolgenti attività di pubblico interesse.

La legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni disciplina:

- la strategia nazionale di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali;
- i soggetti istituzionali deputati a coordinare le modalità di prevenzione e contrasto alla corruzione;
- la riforma del codice penale e di quello civile al fine di inasprire la lotta alla corruzione. In tal senso, è intervenuta anche la legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*". Tale legge ha introdotto la possibilità di avvalersi di un agente sotto-copertura anche per i reati di corruzione, nonché il "*daspo*" a contrarre con la pubblica amministrazione per chi si macchia di tali reati.

L'adozione di specifiche norme per contrastare i fenomeni sopra indicati si è resa necessaria al fine di promuovere l'etica e la legalità nei soggetti deputati all'esercizio di attività di pubblico interesse.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 si inquadra infatti nel solco della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione che ha visto il progressivo imporsi della scelta di prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione.

A seguito della legge n. 190/2012 sono stati adottati i seguenti decreti attuativi:

- d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi";
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico";
- d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165".

Con il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 sono state disposte modifiche alla legge n. 190/2012 ma, soprattutto, al d.lgs. n. 33/2013 con l'introduzione, tra l'altro, del diritto di accesso civico generalizzato (c.d. "FOIA" – freedom of information act) e con la soppressione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, con la conseguente previsione nei PTPCT di una sezione appositamente dedicata alla trasparenza.

Nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 72 dell'11 settembre 2013 (PNA 2013), come aggiornato dalla medesima Autorità con la determina 12 ottobre 2015, n. 12 (agg. PNA 2015) e con il PNA 2016 (delibera 3 agosto 2016, n. 831), aggiornato con la delibera 22 novembre 2017, n. 1208 (agg. PNA 2017) e con la delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 (agg. PNA 2018), la nozione di

corruzione che si assume nel sistema di prevenzione dettato dalla predetta normativa, fa riferimento ad una più ampia casistica di comportamenti, rispetto a quelli previsti dal codice penale (artt. 318 e ss.) che possano ostare al corretto perseguimento degli interessi pubblici.

La nozione di corruzione declinata nelle diverse edizioni del PNA ricomprende, infatti, non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione/ente disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Con il PNA 2015 si è confermata la definizione del fenomeno contenuta nel PNA 2013, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la "maladministration", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Con il PNA 2019 (delibera n. 1064 del 13 novembre 2019), infine, l'ANAC ha ripreso la nozione di corruzione declinata dalle organizzazioni internazionali: "la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli."

La legge n. 190/2012, come ribadito dall'ANAC, fa riferimento, dunque, ad un concetto più ampio di corruzione, nel quale rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la P.A. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, le situazioni, quindi, nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

La legge n. 190/2012 prevede l'obbligo per ogni amministrazione pubblica, ente o organismo comunque obbligato, di procedere alla pianificazione di adeguate misure di prevenzione e di contrasto della corruzione nonché di gestione del rischio corruttivo, muovendo dall'analisi e dalla valutazione dei rischi corruttivi ipotizzabili all'interno dell'organizzazione stessa, attraverso l'elaborazione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) elaborato tenendo conto anche delle indicazioni fornite dall'ANAC con il PNA.

Il PTPCT rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione dell'ente. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo.

Il PTPCT è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e degli specifici rischi corruttivi, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità

dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi di attuazione della stessa.

Il PTPCT contiene:

- l'individuazione delle aree sensibili al rischio corruttivo;
- l'individuazione per ogni area degli interventi per ridurre i rischi;
- la programmazione delle iniziative di formazione;
- l'individuazione dei referenti e dei soggetti tenuti a relazionare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
- l'individuazione delle misure di trasparenza;
- la definizione delle misure per l'aggiornamento e il monitoraggio del Piano stesso;
- l'individuazione delle modalità e dei tempi di attuazione delle altre misure di carattere trasversale contenute nella legge n. 190/2012 e nei suoi decreti attuativi.

La prevenzione della corruzione si fonda sul risk management ossia sul processo mediante il quale si misura o si stima il rischio e successivamente si sviluppano delle strategie per governarlo:

- il verificarsi di fatti corruttivamente rilevanti è un "rischio" che incide sul corretto perseguimento degli interessi pubblici;
- il "rischio" è un "costo" che mina il corretto impiego delle risorse e riduce la "performance" dell'amministrazione;
- il "rischio corruzione" non consente di garantire adeguatamente i principi di efficienza, efficacia ed economicità che sono posti a fondamento dell'azione amministrativa;
- il "rischio corruzione" produce danni economicamente rilevanti che si riflettono sul sistema economico-finanziario del Paese.

Nel PNA 2019, l'ANAC ha precisato come "Le misure di carattere soggettivo concorrano alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale ("reati contro la pubblica amministrazione") diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell'imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità)".

Il PNA 2019, dapprima ribadisce che il sistema di prevenzione della corruzione introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 190/2012 si realizza attraverso un'azione coordinata tra un livello nazionale ed uno "decentrato". La strategia, a livello nazionale, si realizza mediante il PNA adottato da ANAC che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei propri PTPCTT.

A livello decentrato, invece, ogni amministrazione o ente definisce un PTPCTT predisposto ogni anno entro il 31 gennaio. Il PTPCTT individua il grado di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, co. 5, l. 190/2012). Finalità del PTPCTT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e

ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

Poiché ogni amministrazione presenta differenti livelli e fattori abilitanti al rischio corruttivo per via delle specificità ordinamentali e dimensionali nonché per via del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo in cui si colloca, per l'elaborazione del PTPCTT si deve tenere conto di tali fattori di contesto.

Prosegue il PNA 2019 indicando, in linea con i PNA precedenti, che, nella progettazione ed attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo occorre tener conto dei seguenti principi guida:

- principi strategici, attraverso
 - il coinvolgimento dell'organo di indirizzo che deve assumere un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo, di ausilio al RPCT;
 - la diffusione della cultura di gestione del rischio;
 - la collaborazione tra amministrazioni che operano nello stesso comparto o nello stesso territorio può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi informativi e di risorse;
- principi metodologici:
 - prevalenza della sostanza sulla forma, per cui il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del rischio di corruzione. A tal fine, il processo di gestione del rischio non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione. Tutto questo al fine di tutelare l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione;
 - gradualità, per cui le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità e/o la profondità dell'analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi), nonché la valutazione e il trattamento dei rischi;
 - selettività, per cui al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l'efficienza e l'efficacia del processo di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni, è opportuno individuare priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo, ma selezionando, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un'adeguata efficacia;
 - integrazione, per cui la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione;
 - miglioramento e apprendimento continuo, per cui la gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure ed il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.
- principi finalistici:

- effettività, per cui la gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva dell'amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- orizzonte del valore pubblico, per cui la gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di fenomeni corruttivi.

La stessa Autorità, nei suoi atti, ha più volte affermato che la ratio sottesa dalla legge 190/2012 e dai decreti di attuazione, è quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

Il Consiglio di Anac, nella seduta del 21 luglio 2021, è intervenuto sul Piano Nazionale Anticorruzione. In considerazione delle profonde e sistematiche riforme che interessano i settori cruciali del Paese, e primi tra essi quello della prevenzione della corruzione e quello dei contratti pubblici, ha ritenuto per il momento di limitarsi, rispetto all'aggiornamento del PNA 2019-2021, a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del piano triennale. Le stesse vengono riportate nelle tabelle di seguito pubblicate, aggiornate alla data del 16 luglio 2021.

Il soggetto deputato alla predisposizione, monitoraggio ed eventuale aggiornamento del piano, secondo quanto previsto dalla legge n. 190/2012, come riformata dal d.lgs. n. 97/2016 è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

1.1 L'applicazione delle norme sulla prevenzione della corruzione agli ordini professionali e ai CND

Con la delibera n. 145 del 21 ottobre 2014, l'ANAC ha ritenuto "applicabili le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti delegati agli Ordini e ai Collegi professionali". Nello specifico, è ivi stabilito che i suddetti devono "predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013". L'aggiornamento al PNA 2015 ha chiarito, tra l'altro, che gli ordini professionali nazionali e territoriali adottano ciascuno un proprio PTPCT e che a tali soggetti si applicano pienamente gli indirizzi contenuti nel PNA e nei suoi aggiornamenti. Con la modifica del d.lgs. n. 33/2013 ad opera del d.lgs. n. 97/2016, è stato espressamente previsto che agli ordini professionali si applichino le norme in materia di trasparenza amministrativa. Agli ordini e ai collegi professionali, peraltro, è dedicata un'apposita sezione del PNA 2016. In tale atto l'ANAC precisa come gli ordini professionali rientrino nel novero dei soggetti tenuti a conformarsi al d.lgs. 33/2013 e come ad essi si applichi la disciplina prevista dalle l. 190/2012 sulle misure di prevenzione della corruzione.

Si rileva, peraltro, come il Consiglio Notarile Distrettuale dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino sia da tempo impegnato nella promozione dell'etica, della legalità e della trasparenza e nell'autoregolamentazione interna delle proprie attività.


Si segnala, inoltre, come si stia lavorando affinché il sito web istituzionale del CND (<http://www.consiglionotarilepesarourbino.it>), sulla falsariga di quello del CNN, si configuri come una vera e propria “interfaccia” con l’utenza ossia come elemento di collegamento tra la società civile e la categoria notarile del Distretto di riferimento, e contenga, oltre ai dati sulle competenze e sulle attività del CND e della categoria, le informazioni utili a coloro che necessitano dell’intervento di un notaio.

Nel sito web summenzionato, alla sezione Amministrazione trasparente sono inoltre presenti i PTPC e PTTI, nonché i PTCPT già adottati e relativi ulteriori documenti, come da normativa vigente.

Al fine di garantire la massima trasparenza, la funzionalità e la qualità della prestazione notarile si segnala inoltre come, ormai da tempo, sia in atto un processo di “informatizzazione del notariato” volto alla standardizzazione e alla semplificazione delle procedure e delle attività e considerato alla stregua di una misura di prevenzione della corruzione all’interno del PNA.

Il presente PTPCT delinea, dunque, un compiuto ed organico sistema di prevenzione che si pone in linea di continuità con le iniziative sin qui adottate dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino, anche al di fuori di specifici obblighi previsti dalla legge con la finalità di promuovere la legalità, l’etica e l’integrità nei comportamenti di coloro che operano nell’interesse del Consiglio stesso.

Secondo quanto indicato nell’Allegato 1 al PNA 2019, il presente piano si fonda sulle seguenti fasi di analisi:



Secondo quanto previsto nel PNA 2019, l’Allegato 1 costituisce «l’unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell’Aggiornamento PNA 2015».

L’Allegato 1 «diventa pertanto l’unico strumento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo, mentre restano validi riferimenti gli approfondimenti tematici (es. contratti pubblici, sanità, istituzioni universitarie, etc.) riportati nei precedenti PNA».

L'intervento effettuato nell'anno 2021 da parte di ANAC si limita a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del piano triennale (2019-2021), per cui le modalità e la ratio sottostante restano le medesime già adottate e rappresentate.

2. INQUADRAMENTO ED ANALISI DEL CONTESTO

Nel PNA 2016 l'Autorità precisava di confermare le indicazioni già date con il PNA 2013 e con l'aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerneva la metodologia di analisi e valutazione dei rischi.

L'Aggiornamento 2015 al PNA chiariva che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio fosse quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne. Il PNA contiene un generico riferimento al contesto esterno ed interno ai fini dell'analisi del rischio corruttivo.

Precisava, inoltre, che in gran parte dei PTPC esaminati, l'analisi di contesto fosse assente o carente: ciò costituendo un elemento critico ai fini della definizione di misure adeguate a contrastare i rischi corruttivi. Attraverso questo tipo di analisi, fortemente raccomandata nell'Aggiornamento 2015, si intendeva favorire la predisposizione di PTPC contestualizzati e, quindi, potenzialmente più efficaci a livello di ogni specifica amministrazione o ente.

Diviene dunque fase prioritaria ed imprescindibile del Processo di Gestione del Rischio da Corruzione, quella relativa all'inquadramento del Contesto latamente inteso, sia esterno che interno.

Ai fini dell'inquadramento del contesto è necessaria un'analisi critica ed oggettiva che possa condurre alla definizione delle misure adeguate a contrastare i rischi corruttivi nell'Ente e confluire in un Piano di Prevenzione della Corruzione tarato a misura dell'Ente, che quindi consideri le dimensioni, la complessità, l'apparato organizzativo, si moduli secondo un principio di gradualità, considerando quale elemento fondante anche il contesto esterno in cui l'Ente si trova ad essere inserito.

Nel PNA 2016, a seguito dell'esame di un campione di PTPC 2016-2018, in relazione all'analisi del contesto l'Autorità riscontrava, quanto al contesto esterno, un indubbio sforzo da parte delle amministrazioni analizzate nel rispondere positivamente alle indicazioni dell'Aggiornamento 2015 al PNA. Cresciuta in modo significativo la percentuale delle amministrazioni che aveva effettuato l'analisi del contesto esterno con miglioramento anche dei livelli qualitativi di tale analisi.

Con riferimento all'analisi del contesto interno, il precedente monitoraggio poneva l'accento quasi esclusivamente sull'analisi dei processi organizzativi. A seguito dell'emanazione dell'Aggiornamento 2015 al PNA, si ribadiva l'importanza di segnalare la complessità organizzativa dell'amministrazione in esame, attraverso l'esame della struttura organizzativa, dei ruoli e delle responsabilità interne, così come delle politiche, degli obiettivi e strategie dell'ente, anche utilizzando dati su eventi o ipotesi di reato verificatesi in passato o su procedure derivanti dagli esiti del controllo interno.

Detta impostazione è stata confermata in toto nel PNA 2019, ove è indicato che Il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del rischio di corruzione. A tal fine, il processo di gestione del rischio non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione. Tutto questo al fine di tutelare l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione.

2.1 Il Contesto Esterno all'ente

Nell'Aggiornamento 2015 al PNA l'Autorità si concentra molto sul ruolo del contesto esterno e fornisce indicazioni di finalità e valutazione. Il ruolo del contesto esterno viene poi sempre richiamato nei PNA degli anni successivi, fino a giungere al PNA 2019, ove si sottolinea nuovamente l'importanza della relativa analisi, indicando che ogni amministrazione presenta differenti livelli e fattori abilitanti al rischio corruttivo per via delle specificità ordinamentali e dimensionali nonché per via del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo in cui si colloca e che, dunque, per l'elaborazione del PTPCT si deve tenere conto di tali fattori di contesto.

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'amministrazione o ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio. Si consideri, ad esempio, un'amministrazione collocata in un territorio caratterizzato dalla presenza di criminalità organizzata e da infiltrazioni di stampo mafioso. Il dato è molto rilevante ai fini della gestione del rischio di corruzione, perché gli studi sulla criminalità organizzata hanno da tempo evidenziato come la corruzione sia proprio uno dei tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni criminali.

Il CND pur operando in un contesto che, come del resto accade ovunque ora in Italia, sta vivendo una fase particolare legata a fattori modificativi del mondo del lavoro e dell'economia locale, anche a causa della pandemia da Covid 19, che, come noto, persiste, mantiene tuttavia intatto il suo profilo dimensionale, etico, valoriale, tradizionale e di alto taglio professionale quanto ai suoi appartenenti.

Riferendosi alle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati ed in particolare all'ultima relazione disponibile – anno 2020 – non emergono dati di particolare rilievo o scostamento rispetto agli anni precedenti quanto al territorio che riguarda il CND. Quanto all'ultima relazione della DIA disponibile – secondo semestre 2020– emerge che che “Il territorio marchigiano è caratterizzato da una significativa presenza imprenditoriale in vari settori, quali quelli agroalimentare, manifatturiero e turistico. Un sistema produttivo per lo più basato su imprese di piccole e medie dimensioni, potenzialmente attrattivo per la criminalità organizzata. Quella di matrice mafiosa potrebbe infatti ulteriormente profittare delle attuali difficoltà congiunturali ai fini di riciclaggio dei capitali illeciti, ricorrendo anche alla pratica dell'usura nei confronti sia dei singoli cittadini che dell'imprenditoria. Altro elemento di possibile interesse per l'infiltrazione mafiosa nel tessuto imprenditoriale marchigiano è rappresentato dai finanziamenti pubblici per la ricostruzione “post sisma”. Come già accaduto in altre Regioni le consorterie potrebbero infatti tentare di infiltrarsi nell'aggiudicazione degli appalti e dei subappalti pubblici e privati a svantaggio delle imprese “sane” per trarre profitti da impiegare ulteriormente in altri canali dell'economia legale. Al riguardo, sebbene la regione non faccia registrare al momento forme di stabile radicamento delle “mafie tradizionali” negli ultimi anni si è comunque evidenziata la presenza e talvolta l'operatività di affiliati alla criminalità organizzata calabrese. Nello specifico, ...omissis... mentre in provincia di Pesaro Urbino è stata invece accertata l'operatività di soggetti riconducibili alle cosche dell'area reggina...omissis... Nel merito il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, Sergio SOTTANI, ha evidenziato “come la Regione Marche rappresenti un territorio ideale, proprio per la sua immagine di “zona franca”, per l'effettuazione di operazioni di riciclaggio e reimpiego di proventi derivanti da attività delittuosa, oltre che per lo svolgimento

di attività di prestazione di servizi illeciti, da parte di professionisti nel territorio comunque collegati ad associazioni mafiose, ...omissis.... Anche i gruppi camorristici hanno evidenziato nel tempo interessi criminali nel territorio. Il settore di maggior coinvolgimento è quello del traffico di stupefacenti per l'approvvigionamento delle piazze di spaccio anconetane e del teramano. Nel semestre da evidenziare sono poi le possibili implicazioni connesse con forme d'infiltrazione nell'economia legale anche alla luce dell'attuale crisi pandemica. Nello specifico, risulta di interesse il sequestro preventivo eseguito il 19 novembre 2020 dalla Guardia di finanza di Rimini nell'ambito dell'operazione "Dirty cleaning" (descritta nel paragrafo dedicato all'Emilia Romagna) a carico una ditta operante nel settore delle sanificazioni tra Rimini e Pesaro nonché la denuncia di 4 persone per intestazione fittizia di beni. ...omissis... Nel semestre si segnalano inoltre le operazioni "Background" e "Lux factory" con le quali la Guardia di finanza nei mesi di luglio e agosto 2020 ha disarticolato 2 distinte associazioni per delinquere finalizzate al riciclaggio e auto-riciclaggio, bancarotta fraudolenta e svariati reati fiscali. Una delle organizzazioni era costituita da italiani, mentre l'altra era di matrice multietnica. Si evidenzia inoltre che nelle Marche si è ripetutamente manifestato l'interesse da parte di un'imprenditoria "rapace" a perseguire profitti attraverso l'inserimento nell'illecita gestione del ciclo dei rifiuti. Ciò in particolare con riferimento ai RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). Tali condotte si sono concretizzate in due circostanze avvalendosi dello scalo portuale anconetano a fini di traffico e in una terza ricercando l'illecito smaltimento. La regione è contraddistinta anche dalla presenza di gruppi delinquenti di matrice etnica il cui consolidamento è stato progressivo e costante nel tempo. Agevolata anche dall'assenza di sodalizi autoctoni la criminalità straniera si sarebbe ritagliata un ampio margine di operatività nei settori del traffico e dello spaccio di stupefacenti, dell'immigrazione clandestina, della tratta di esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione. Quali matrici più rilevanti si segnalano le criminalità albanese e nigeriana in subordine quelle romena e cinese. ...omissis... Nella provincia di Pesaro-Urbino sono state rilevate presenze di soggetti collegati alle cosche calabresi e campane, nonché dediti in particolare allo spaccio di stupefacenti e al riciclaggio. ...omissis.... D'interesse risulta anche il sequestro preventivo eseguito il 19 novembre 2020 dalla Guardia di finanza nell'ambito dell'operazione "Dirty cleaning" (descritta nel paragrafo dedicato all'Emilia Romagna). In tale contesto, si è proceduto al sequestro di una ditta operante nel settore delle sanificazioni tra Rimini e Pesaro, nonché alla denuncia di 4 persone per intestazione fittizia di beni. Dalle indagini è emerso che un pregiudicato napoletano (sorvegliato speciale dal 2016 fratello di un soggetto affiliato al clan DI LAURO) dopo il primo lockdown aveva realizzato un redditizio giro di affari grazie alle sanificazioni di esercizi commerciali, utilizzando una società intestata a un prestanome con sede a Pesaro. Nel corso degli anni nella provincia sono stati registrati anche numerosi reati contro la persona e il patrimonio che hanno originato allarme sociale. Ci si riferisce in particolare a furti e rapine in abitazioni e ville ma anche in danno di istituti di credito perpetrate da pugliesi con l'utilizzo di esplosivo per scardinare gli sportelli bancomat."

2. Ciò detto, allo stato, pur evidenziandosi l'esistenza di criminalità sul territorio, non si rileva una probabile incidenza della stessa sulla regolare attività e sulla terzietà dell'azione di governo e di amministrazione del CND che, oltre a contare un numero esiguo di Notai iscritti, è dotato di scarse risorse economico-finanziarie, non prevede di fatto investimenti e svolge in via esclusiva le attività tipiche di un Consiglio dell'Ordine, peraltro governato da un Consiglio Nazionale.

Ciò non toglie che, data la sensibilità dell'area in generale, questo CND terrà debitamente monitorato questo specifico aspetto.

Non sono peraltro rilevabili, né lo sono state, forme di pressione di alcun genere ciò probabilmente anche in considerazione dello specifico e ristretto ruolo ed ambito operativo del Consiglio Notarile Distrettuale nel contesto sociale al di fuori degli iscritti.

A tal fine sono utili e rilevanti i dati economici identificativi della realtà dell'Ente inseriti nella Relazione di Bilancio.

2.2 Il Contesto Interno all'ente

All'interno dell'Ente occorre prevedere una strategia di prevenzione che si deve realizzare in conformità alle prescrizioni introdotte dalla Legge n. 190/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, da Provvedimenti di legge successivi, nonché dalle Direttive dei vari Piani Nazionali Anticorruzione, cui via via riferirsi.

Occorre valutare aspetti propri dell'Ente, ovvero quelli collegati all'organizzazione e alla gestione operativa che possono astrattamente integrare il rischio di corruzione e che, nel caso di specie, sono davvero limitati stante le ristrette dimensioni anche organizzative del CND e la particolare (anch'essa non estesa) area funzionale ed operativa dello stesso, connessa alla tipologia di ente.

L'analisi del contesto interno quanto agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione è utile ad evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, appunto, il livello di complessità dell'amministrazione o ente.

Allo scopo si sono considerati quali dati: organi di indirizzo, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità; politiche; risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie; qualità e quantità del personale; cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica; sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali); relazioni interne ed esterne.

L'obiettivo ultimo è che tutta l'attività svolta venga analizzata, in particolare attraverso la mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Alla luce della limitata struttura organizzativa e della limitata complessità operativa non si rilevano particolari situazioni di rischio nel contesto interno.

3. LA PIANIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEL CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DEI DISTRETTI RIUNITI DI PESARO E URBINO.

3.1 Il Consiglio Notarile *Distrettuale* dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino.

La struttura territoriale del Notariato si articola in 92 Consigli notarili cui fanno riferimento specifiche aree territoriali (Distretti notarili).

I notai aventi sede nel Distretto costituiscono il Collegio notarile e per ogni Collegio è previsto un Consiglio Notarile che opera in autonomia. Il Consiglio Notarile Distrettuale dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino è composto da 7 notai, eletti dai notai esercenti nel distretto; gli eletti restano in carica tre anni. I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, secondo l'ordine di anzianità di nomina. Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio notarile, oltre alle attribuzioni che gli sono demandate dalla legge:

- vigila sulla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notai iscritti presso il medesimo, e sull'esatta osservanza dei loro doveri;

- vigila sulla condotta dei praticanti e sul modo in cui gli stessi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati;
- emette, su richiesta delle autorità competenti, il proprio parere sulle materie attinenti al notariato;
- forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notai esercenti e praticanti;
- s'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notai, e tra notai e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio del notariato;
- riceve dal Tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello preventivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio;

Il CND vigila altresì sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni.

Qualora venga rilevata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati dal Consiglio nazionale del notariato ovvero la violazione di altri doveri da parte del notaio, il Consiglio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto promuove, per il tramite del presidente, procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 153 della l. 16 febbraio 1913, n. 89 recante Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

In ogni circoscrizione territoriale è istituita una Commissione amministrativa regionale di disciplina con sede presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo della regione.

Competente per gli illeciti disciplinari commessi dai notai è la Commissione della circoscrizione nella quale è compreso il distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando è stato commesso il fatto per il quale si procede.

3.2 Il contesto organizzativo della struttura amministrativa del CND

Nell'ambito del CND è possibile distinguere tra attività istituzionali e di supporto:

- istituzionali, ovvero le attività svolte dal CND in ragione delle competenze attribuitegli dalle norme vigenti;
- supporto, ovvero le attività concernenti i profili organizzativi e funzionali dell'ente, prodromiche al corretto esercizio delle attività istituzionali. L'attuale assetto organizzativo prevede le seguenti strutture:

Assetto organizzativo

Il Consiglio Notarile risulta composto da numero sette (7) consiglieri, dei quali uno (1) riveste la qualifica di presidente, uno (1) ricopre la qualifica di segretario e tesoriere.

La struttura amministrativa è composta da numero uno (1) dipendente, Ester Santinelli, inquadrata, quale impiegata di "livello A2", con contratto di lavoro subordinato part time, con le mansioni di impiegata amministrativa.

Al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, il Consiglio Notarile opera attraverso una organizzazione composta dal Consiglio Notarile formato da 7 Consiglieri:

Il Consiglio Notarile risulta così composto:

Alfredo de Martino	Presidente
Annunziata Morico	Segretario-Tesoriere
Cesare Licini	
Stefano Manfredi	
Roberto Travaglini	
Alessandro Dionigi	
Alessia Olivadesse	

4. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) DEL CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE (CND)

Il presente PTPCT, di aggiornamento dei precedenti, ha validità triennale (2022-2024) ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Il PTPCT è un documento programmatico, per sua natura dinamico, che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, sarà aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo deroghe concesse dall'Autorità competente, come per il presente anno. Si rammenta che, sebbene il Piano abbia durata triennale, deve comunque essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio in virtù di quanto previsto dall'art. 1, co. 8, della l. 190/2012, come in più occasioni precisato dall'Autorità. Nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 16 marzo 2018 è stato sottolineato che le amministrazioni sono tenute, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, a dotarsi di un nuovo completo PTPCT, inclusa anche l'apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio.

Il PTPCT è finalizzato, tra l'altro a:

- determinare la consapevolezza in capo ai destinatari che il verificarsi di fenomeni corruttivi espone l'Ente a gravi rischi, in special modo sotto il profilo dell'immagine pubblica e produce conseguenze sul piano penale e disciplinare a carico dell'autore della violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne, sollecitando il RPCT ad apportare al Piano le modifiche utili al fine di rafforzarne l'efficacia;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. n. 39/2013.

Destinatari del PTPCT sono:

- i componenti del CND;
- i componenti di qualsiasi organo del CND, comunque denominato;
- il personale del CND, a tempo indeterminato;
- i componenti delle Commissioni (anche se esterni);
- i consulenti e i collaboratori del CND;
- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture;
- tutti coloro che, anche nei fatti, operano per conto o nell'interesse del CND.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) propone al Consiglio l'aggiornamento del PTPCT, sulla base della rilevazione di una o più esigenze che derivino:

- da modifiche normative che abbiano ad oggetto la disciplina in materia di prevenzione della

corruzione, la regolamentazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione o dei reati che comunque potrebbero costituire forme di abuso da parte del pubblico agente;

- da modifiche normative e regolamentari che incidano sul perimetro delle attribuzioni, delle attività o dell'organizzazione del Consiglio;
- dagli orientamenti eventualmente espressi dall'ANAC in sede di attività consultiva o di vigilanza;
- dalla identificazione e valutazione di nuovi eventi o fattori di rischio;
- dalla emersione di lacune del Piano o comunque di situazioni sintomatiche della sua inidoneità ravvisate dal RPC, anche in seguito all'accertamento di violazioni delle misure preventive, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012.

Alla promozione e al coordinamento del processo di formazione e adozione del PTPCT concorrono: l'organo di vertice, ossia il Consiglio, cui compete la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1 comma 7 L. n. 190/2012), nonché l'approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione (in applicazione dell'art. 1 comma 8 della L. n. 190/2012), entro il 31 gennaio di ogni anno, curandone i suoi aggiornamenti e l'adozione degli atti di indirizzo di carattere generale finalizzati alla prevenzione corruzione; il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'art. 1, comma 8 della L. 190/2012 in particolare prevede che *“L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno”*.

Sul punto, quanto agli Ordini e Collegi Professionali, il PNA 2016 prevede che, secondo quanto previsto dalla L. 190/2012, il PTPC è adottato dall'organo di indirizzo. Negli ordini e collegi professionali. L'organo in questione è individuato nel Consiglio. Tuttavia, per la specificità degli ordini professionali è raccomandata una consapevole partecipazione e confronto del Consiglio con il RPCT ed, eventualmente, con l'Assemblea degli iscritti.

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo di osservare le norme che disciplinano la prevenzione della corruzione e le disposizioni contenute nel presente PTPCT (completo della sezione dedicata alla trasparenza).

La violazione delle predette misure è sanzionata in modo graduale, tenuto conto del ruolo e delle competenze del soggetto che pone in essere la violazione:

- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei Consiglieri o di altro organo del CND, il Responsabile comunica il fatto al Consiglio, per le determinazioni del caso, e quest'ultimo delibera i provvedimenti da adottare;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei dipendenti e degli altri soggetti obbligati all'osservanza del presente Piano, si configura un'ipotesi di illecito disciplinare, secondo quanto stabilito dall'art.1, comma 14 della Legge n. 190/2012, e il Responsabile propone al Consiglio i provvedimenti da adottare;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte di soggetto esterno al Consiglio, vengono attivate le clausole contrattuali volte a dare rilevanza a tali comportamenti ai fini della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte di soggetti che compongono Commissioni o Comitati, nominati dal Consiglio, il Responsabile comunica il fatto al Consiglio per le determinazioni del caso
- nel caso di violazione posta in essere da parte di un componente del Consiglio, l'autore della violazione avrà l'obbligo di astenersi dalle attività correlate all'adozione dei previsti

provvedimenti.

Le eventuali responsabilità previste dalla legge n. 190/2012, in capo al Responsabile sono fatte valere dinnanzi al Consiglio che adotta gli opportuni provvedimenti, conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti. L'eventuale rimozione dall'incarico del Responsabile deve, comunque, essere preventivamente segnalata all'ANAC.

In relazione alle ipotesi descritte dovrà essere sempre e comunque garantito il contraddittorio con gli interessati e una procedura di accertamento delle violazioni trasparente e imparziale.

La legge n. 190/2012 prevede la pianificazione di misure "obbligatorie" (fissate per legge o "suggerite" dal PNA) e "specifiche" di prevenzione della corruzione.

Per poter utilmente definire tali misure, è necessario preventivamente analizzare l'organizzazione dell'ente e definire i *processi* che ne caratterizzano il funzionamento nonché individuare i possibili *rischi corruttivi*, tenendo presente l'ampia nozione di *corruzione* declinata nel PNA.

Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

Al fine di adottare una razionale pianificazione anticorruzione è necessario, dunque, procedere ad un'adeguata *mappatura dei processi*. La mappatura dei processi consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. Per l'attività di mappatura dei processi debbono essere coinvolti i responsabili dei diversi uffici in cui si articola l'ente.

Alla mappatura dei processi consegue l'identificazione dei rischi, che consiste nella ricerca, l'individuazione e la descrizione dei rischi medesimi. Per *rischio* si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all'ente.

L'analisi del rischio include la valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.

Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico o, comunque, da un parametro oggettivo che ne definisca la "pericolosità" per l'ente.

L'identificazione dei rischi viene condotta sottoponendo, nel corso di interviste ai responsabili dei diversi uffici, alcune schede di rilevazione degli eventi rischiosi, in relazione ai processi censiti.

Per *evento* si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente. In tale sede, ai responsabili può essere chiesto di proporre le misure necessarie per la riduzione/eliminazione dei rischi.

All'attività di identificazione fa seguito la *gestione del rischio*, con cui si intende l'insieme delle attività coordinate per ridurre (e, sperabilmente, eliminare) le probabilità che un dato rischio si verifichi e il grado di impatto che il verificarsi del rischio potrebbe avere sull'organizzazione e il funzionamento dell'ente. I principi fondamentali utilizzati per una corretta gestione del rischio ai quali si fa riferimento nel presente documento, sono quelli declinati nel PNA e desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB "Risk Management". Con l'Allegato 1 del PNA 2019 l'ANAC ha dettato la metodologia applicativa di tali principi per le finalità di definizione di adeguate misure di prevenzione della corruzione.

L'analisi dei rischi consente di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato, in base alla quale definire con ponderazione il *trattamento* dei rischi medesimi, attraverso l'associazione di misure *specifiche* oltre che delle misure *obbligatorie* previste per legge.

Per "rischio" deve intendersi, quindi, un evento o una condizione sfavorevole che potrebbe verificarsi nel corso delle attività svolte da una determinata organizzazione, con possibili conseguenze dirette o indirette sulle medesime attività, ovvero, l'eventualità di poter subire un danno, connessa a circostanze più o meno prevedibili.

L'individuazione di aree di rischio omogenee, ovvero di insieme di processi "rischiosi", ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività dell'ente che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione. Rispetto a tali aree il PTPCT deve identificare le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione.

In tal senso, vi sono aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni/enti/soggetti ai quali si applicano le norme anticorruzione, che sono indicate nell'Allegato 2 del PNA 2013, che ne riporta un elenco (desumendole da quelle iscritte nella legge n. 190/2012), cui dovrebbero aggiungersi le ulteriori aree individuate da ciascun ente in base alle proprie specificità.

A seguito dell'aggregazione dei processi, nel PTPCT risultano le seguenti "aree":

- aree di rischio "generali": alle quali fanno capo le "aree obbligatorie" (indicate dalla legge e meglio specificate nel PNA: autorizzazione o concessione; scelta del contraente nell'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale) e le aree "generali" – (indicate dall'ANAC nel PNA 2015: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso);
- aree ulteriori o "specifiche": altre aree che fanno riferimento alla peculiare organizzazione dell'ente e alle attività proprie del medesimo.

Nel PNA 2016 l'ANAC ha indicato tre aree a rischio tipiche degli ordini professionali:

- formazione professionale continua;
- rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
- indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

5. IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DEL CND

La figura del RPCT è stata istituita dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni amministrazione approvi un Piano triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo.

La predisposizione e la verifica dell'attuazione di detto Piano sono attribuite ad un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Consiglio nomina un Responsabile per la prevenzione della corruzione, che svolge, altresì, le competenze del Responsabile per la trasparenza previsto dal d.lgs. n. 33/2013, oggi definito Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Sulla base delle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 97/2016, la figura del RPCT è stata interessata da modifiche significative. La nuova disciplina è volta ad unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo

che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Il PNA 2016 identifica il Responsabile che ricopre ambedue i ruoli come il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). I PNA 2017 e 2018 nulla modificano rispetto a dette specifiche indicazioni.

Il PNA 2016 a questo punto precisa che *“nelle sole ipotesi in cui gli ordini e i collegi professionali siano privi di dirigenti...omissis... il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Solo in via residuale e con atto motivato il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto dall'ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere”*.

Ove, dunque, nel CND non sia presente personale dipendente o il personale in servizio non abbia i requisiti professionali e giuridici per assolvere tale ruolo, potrà procedersi alla nomina, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, un componente del Consiglio notarile distrettuale, purché privo di deleghe gestionali, come nel caso del CND.

Il PNA 2019 sostanzialmente conferma quanto sopra, occupandosi tuttavia in maniera approfondita dei requisiti soggettivi.

Poiché infatti la l. 190/2012 non fornisce specifiche indicazioni sui requisiti soggettivi necessari per essere nominati RPCT, l'Autorità ha finora ritenuto che il RPCT debba essere selezionato tra quei soggetti che abbiano dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo e non siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari.

Quanto alla modalità di valutazione del requisito da parte degli enti, l'Autorità, con Delibera n. 650 del 17 luglio 2019, ha fornito indicazioni di carattere generale sull'incidenza delle sentenze di condanna, anche non definitive, per danno erariale sul requisito della condotta integerrima del RPCT ed il PNA 2019, sulla scorta della predetta delibera ha fornito precisazioni circa la valutazione che l'Amministrazione deve effettuare sulla sussistenza del requisito della c.d. condotta integerrima, sia in sede di nomina sia per la permanenza in carica del RPCT, anche con riferimento ai casi di procedimenti penali e di rinvio a giudizio nonché ai casi di condanne già in primo grado del giudice civile e del giudice del lavoro e ai casi di pronunce di natura disciplinare chiarendo, *in primis*, che il RPCT deve essere una figura in grado di garantire la stessa buona immagine e il decoro dell'amministrazione. Per questo è fondamentale che la scelta ricada su un soggetto che abbia dato nel tempo dimostrazione di un comportamento integerrimo. Ciò sia nell'interesse dell'amministrazione, sia nell'interesse e a tutela del prestigio dello stesso RPCT che potrà esercitare i propri compiti con maggior autorevolezza. Ciò premesso, si ritiene che l'amministrazione debba sempre valutare con particolare attenzione, caso per caso, la sussistenza del requisito della condotta integerrima in capo al RPCT.

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, il legislatore, con le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 alla l. 190 del 2012, ha previsto che l'organo di indirizzo disponga «le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei» al RPCT. Il RPCT può infatti esercitare con effettività le sue funzioni solo in presenza di un elevato grado di autonomia e indipendenza.

Il Responsabile del CND si coordina con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio Nazionale del Notariato, al fine di rendere coordinata e omogenea e l'attuazione della normativa sulla prevenzione della corruzione in tutte le articolazioni territoriali dell'Ordine professionale della categoria notarile.

L'art 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT predisporre – in via esclusiva – il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e lo propone per l'approvazione del Consiglio, ne verifica l'efficace attuazione e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente. Una copia del PTPCT (comprensivo della parte relativa alla trasparenza), adottato

dal Consiglio, viene trasmesso, a cura del RPCT, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio Nazionale del Notariato.

Come sopra anticipato, precisa il PNA 2019 che i PTPCT devono essere pubblicati non oltre un mese dall'adozione, sul sito istituzionale dell'amministrazione o dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione". I PTPCT e le loro modifiche devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti. Precisa inoltre che, in virtù della previsione secondo cui i PTPCT devono essere trasmessi ad ANAC (art. 1, co. 8, l. 190/2012), l'Autorità ha sviluppato una piattaforma, online sul sito istituzionale di ANAC dal 1 luglio 2019, per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attuazione. Al momento il progetto ha carattere sperimentale. Nella prima fase si è valutato di delimitare l'operatività della piattaforma sperimentale unicamente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali e alle società in controllo pubblico. Per utilizzare la piattaforma i RPCT sono tenuti alla registrazione e all'accreditamento. Essi potranno così usufruire dell'accesso alla piattaforma per le rilevazioni delle informazioni relative ai Piani e per redigere la relazione annuale. Era già previsto dai precedenti PNA che, entro il 15 dicembre di ogni anno, infatti, salvo diverse indicazioni dell'ANAC, come per l'anno corrente, il Responsabile pubblica sul sito web del CND sezione "Amministrazione trasparente", una relazione recante i risultati dell'attività svolta (art. 1, comma 14, seconda parte, legge n. 190/2012). La relazione pubblicata viene trasmessa, altresì, al Consiglio.

Quanto ai rapporti con l'organo di indirizzo e (nel caso di specie mancando i dirigenti) con i dipendenti, il PNA 2019 rammenta e ribadisce che l'integrazione funzionale dei compiti e dei poteri del RPCT con quelli dell'organo di indirizzo si evince nella legge 190/2012 art. 1 commi 7, 8 e 14. In particolare:

- l'art. 1, co. 7, stabilisce oltre al dovere dell'organo di indirizzo di provvedere ad assicurare lo svolgimento dell'incarico di RPCT con piena autonomia ed effettività anche l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV, ove presente, le disfunzioni relative all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione;
- l'art. 1, co 8, stabilisce che l'organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT. Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la medesima disposizione attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPCT nonché per la verifica della sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano;
- ai sensi dell'art. 1, co. 14 della l.190/2012, il RPCT ha l'obbligo di riferire all'organo di indirizzo sull'attività svolta, con la Relazione annuale. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta;

Con le modifiche apportate dal d.lgs. 97 alla l. 190/2012 risulta poi evidente l'intento del legislatore di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura.

Il Responsabile dispone, d'intesa con il responsabile della struttura competente, l'eventuale rotazione, ove possibile, degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, ove esistenti, (art. 1, comma 10, lett. b), legge n. 190/2012) e cura l'individuazione del personale, ove presente, da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c), legge n. 190/2012).

Quanto ai rapporti con ANAC, nel PNA 2019 si evidenzia come questa ritenga essenziale un costruttivo rapporto di collaborazione e interlocuzione con il RPCT. I rapporti tra RPCT ed ANAC sono infatti fondamentali per assicurare effettività al sistema di prevenzione della corruzione come declinato nella l. 190/2012. Di tanto si è dato conto nella delibera n. 840/2018.

Nel PNA 2019 l'Autorità precisa inoltre che è da intendersi superato il Comunicato del Presidente del 18 febbraio 2015 con il quale si fornivano indicazioni alle amministrazioni sulla modalità di trasmissione ad ANAC dei nominativi dei RPCT. Ciò in quanto i RPCT, sono tenuti ora a registrarsi e accreditarsi

direttamente nell'apposita piattaforma dell'Autorità, come già precisato nel presente PNA, a disposizione sul sito internet di ANAC (dal 1 luglio 2019).

Da un punto di vista operativo, per la vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione, ANAC ha chiarito le modalità di interlocuzione con il RPCT con Delibera numero 330 del 29 marzo 2017, concernente il «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione».

Come chiarito nel Regolamento è al RPCT dell'amministrazione che ANAC si rivolge per comunicare l'avvio del procedimento di vigilanza. Tale comunicazione può anche essere preceduta da una richiesta di informazioni e di esibizione di documenti, indirizzata al medesimo RPCT, utile per l'avvio del procedimento. In questa fase, il RPCT è tenuto a collaborare attivamente con l'Autorità e a fornire le informazioni e i documenti richiesti in tempi brevi, possibilmente corredati da una relazione quanto più esaustiva possibile, utile ad ANAC per svolgere la propria attività.

Con riferimento all'attività di vigilanza e di controllo sulla trasparenza esercitata da ANAC in virtù dei poteri ad essa conferiti dall'art. 45 del d.lgs. 33/2013, le modalità di interlocuzione e di raccordo tra l'Autorità ed il RPCT sono state precisate nella Delibera 100 numero 329 del 29 marzo 2017 recante «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 3342 ».

Il RPCT è il soggetto (insieme al legale rappresentante dell'amministrazione interessata, all'OIV o altro organismo con funzioni analoghe) cui ANAC comunica l'avvio del procedimento con la contestazione delle presunte violazioni degli adempimenti di pubblicazione dell'amministrazione interessata. Tale comunicazione può anche essere preceduta da una richiesta di informazioni e di esibizione di documenti, indirizzata al medesimo RPCT, utile ad ANAC per valutare l'avvio del procedimento. Il RPCT è tenuto a riscontrare la richiesta di ANAC nei tempi previsti dal richiamato Regolamento, fornendo innanzitutto notizie sul risultato dell'attività di controllo svolta sulla corretta attuazione, da parte dell'amministrazione, degli obblighi di pubblicazione. Giova, inoltre, ricordare che l'Autorità, qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14 del d.lgs. 33/2013, rilevi l'esistenza di fattispecie sanzionabili ai sensi dell'art. 47 dello stesso decreto, si rivolge al RPCT dell'amministrazione o dell'ente interessato perché fornisca le motivazioni del mancato adempimento. Spetta al RPCT, quindi, verificare se l'inadempimento dipenda, eventualmente, dalla mancata comunicazione da parte dei soggetti obbligati trasmettendo, se ricorra questa ipotesi, i dati identificativi del soggetto che abbia omesso la comunicazione.

Il PNA 2018, nell'occuparsi del ruolo e dei compiti del RPCT si riferisce, fra l'altro, alla delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 avente ad oggetto la Richiesta di parere all'ANAC sulla corretta interpretazione dei compiti del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" che richiama integralmente e cui fa espresso rinvio.

In particolare, nella delibera citata sono state fatte considerazioni generali sui poteri di controllo e verifica del RPCT sul rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, mentre si è rinviato alla Delibera 833/2016 per i poteri conferiti al RPCT, per l'accertamento delle inconferibilità ed incompatibilità di incarichi e a successivi atti regolatori per i poteri istruttori in caso di segnalazioni di whistleblower.

I poteri di vigilanza e controllo del RPCT sono stati delineati come funzionali al ruolo principale che il legislatore assegna al RPCT che è quello di proporre e di predisporre adeguati strumenti interni all'amministrazione per contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi (PTPC). Si è precisato che tali poteri si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno delle amministrazioni ed enti al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l'intero sistema di controlli previsti nelle amministrazioni anche al fine di contenere fenomeni di maladministration. In tale quadro, si è escluso che al RPCT spetti accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile.

Sui poteri istruttori degli stessi RPCT e relativi limiti, in caso di segnalazioni di fatti di natura corruttiva si è valutata positivamente la possibilità che il RPCT possa acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò consenta al RPCT di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione.

Anche il PNA 2019 ribadisce che sui poteri del RPCT, l'Autorità si è già espressa con la delibera n. 840 del 2018, cui si rinvia. In tale atto, in base alla ricognizione completa delle norme che delineano ruolo, compiti e responsabilità del RPCT, l'Autorità ha precisato che l'obiettivo principale assegnato al RPCT è quello della predisposizione del sistema di prevenzione della corruzione di un'amministrazione o ente e della verifica della tenuta complessiva di tale sistema al fine di contenere fenomeni di cattiva amministrazione. Pertanto i poteri di vigilanza e controllo che il RPCT può esercitare all'interno della p.a. o di un ente devono rimanere connessi a tale obiettivo ed in particolare:

- in materia di misure di prevenzione della corruzione nel PNA 2019 l'Autorità ritiene che i poteri di vigilanza e controllo del RPCT debbano rimanere connessi al ruolo principale che il legislatore assegna a tale figura a cui, come già evidenziato, è affidata la predisposizione e la verifica dell'attuazione e dell'idoneità del sistema di prevenzione della corruzione previsto nel PTPCT;
- in materia di trasparenza si rammenta che a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 al d.lgs. 33/2013 si sono concentrate nella figura del RPCT anche le funzioni di Responsabile della trasparenza e, analogamente, il PTPCTT contiene ora anche la sezione dedicata alla trasparenza. Nel predisporre il PTPCTT, il RPCT deve, quindi, occuparsi anche della programmazione delle attività necessarie a garantire l'attuazione corretta delle disposizioni in tema di trasparenza elaborando una apposita sezione del Piano. Sullo specifico punto si rammenta che l'art. 43, d.lgs. 33/2013 stabilisce che al RPCT spetta il "controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione";
- in materia di whistleblowing La legge 30 novembre 2017, n. 179 ha modificato l'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti» c.d. whistleblower, assegnando un ruolo di primo piano al RPCT nella gestione delle segnalazioni. Il RPCT, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari ad una prima "attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute" da ritenersi obbligatoria in base al co. 6 dell'art. 54-bis;
- in materia di imparzialità soggettiva del funzionario Il d.lgs. 39/2013 ha attribuito al RPCT compiti di vigilanza sul rispetto della normativa in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi;
- in materia di Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e contrasto al riciclaggio, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'AUSA, il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPCT.

L'art 15, d.lgs. 39/2013 analogamente, stabilisce che il RPCT segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione.

La medesima norma, al comma 3, prevede l'intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT messo in atto dal legislatore che prevede l'intervento di ANAC su misure discriminatorie anche diverse dalla revoca, perpetuate nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o

indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni (art. 1, co. 7, l. 190/2012). L'Autorità ha ritenuto opportuno disciplinare il proprio intervento sia con riferimento alla revoca, sia con riferimento alle altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT con "Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte

Tra i presidi di garanzia dell'autonomia e indipendenza del RPCT il legislatore ha previsto che, in caso di revoca dell'incarico, l'Autorità possa richiedere all'amministrazione o ente che ha adottato il provvedimento di revoca il riesame della decisione nel caso rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione. Analogamente, l'Autorità può richiedere il riesame di atti adottati nei confronti del RPCT in caso riscontri che essi contengano misure discriminatorie a causa dell'attività svolta dal RPCT per la prevenzione della corruzione.

Al fine di consentire all'Autorità di poter esercitare il potere attribuitole dalla legge sui provvedimenti di revoca del RPCT, nel caso in cui emerga la possibile esistenza di una correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, è onere delle amministrazioni e degli altri soggetti anche privati (cui la disciplina si applica) comunicare tempestivamente all'Autorità l'adozione degli atti di revoca del RPCT.

Poiché il termine a disposizione dell'Autorità per le verifiche cui è tenuta è di soli trenta giorni dal momento del ricevimento dell'atto, è necessario che la comunicazione della revoca sia corredata di tutta la documentazione relativa al procedimento di revoca nonché di ogni altro documento ritenuto utile a chiarire i motivi della revoca.

Trattandosi di un procedimento che l'Autorità conduce allo stato degli atti e poiché, come anche più volte emerso nel corso dell'attività svolta in merito dall'ANAC, è di rilievo tenere conto anche di elementi istruttori in grado di rappresentare eventuali osservazioni e valutazioni del RPCT revocato, è necessario che siano trasmessi insieme alla revoca eventuali atti e osservazioni prodotti dal RPCT nell'ambito del predetto procedimento.

Le amministrazioni e gli altri soggetti interessati provvedono, su impulso dell'Autorità, al riesame del provvedimento di revoca laddove quest'ultima rilevi, a seguito dell'istruttoria, la possibile esistenza di una correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione.

Ove si confermi la revoca, nella motivazione del provvedimento l'amministrazione e gli altri soggetti sono tenuti a riferirsi agli elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata dall'Autorità. Ciò al fine di assicurare una compiuta analisi dei rilievi dell'Autorità.

L'efficacia della revoca è, comunque, sospesa dalla comunicazione all'Autorità del provvedimento.

L'eventuale richiesta di riesame del provvedimento di revoca, approvata dal Consiglio dell'Autorità, è trasmessa all'organo di indirizzo dell'amministrazione o degli altri soggetti cui si applica la normativa, nonché al RPCT interessato, e comporta il protrarsi dell'inefficacia del provvedimento di revoca fino alla data di approvazione del provvedimento conclusivo del procedimento di riesame da parte dell'amministrazione e degli altri soggetti cui si applica la normativa.

Le amministrazioni e gli altri soggetti cui si applica la disciplina non possono nominare un nuovo RPCT fino alla completa conclusione del procedimento di riesame del provvedimento di revoca.

L'esito del procedimento di riesame è comunicato all'Autorità che ne prende atto, eventualmente ribadendo le proprie motivazioni.

Per quanto riguarda le altre misure discriminatorie adottate nei confronti del RPCT, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni di cui all'art. 1, co. 7 della l. 190/2012, l'intervento di ANAC previsto dalla legge consiste nella possibilità di «chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39» e, quindi, in una richiesta di riesame del provvedimento concernente "le misure discriminatorie".

Le segnalazioni vengono esaminate dall'Autorità nel rispetto dei termini del «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione» sopra citato, secondo il procedimento descritto al capo II, art. 9 del Regolamento.

In tali casi, non essendo previsti termini di legge, se le evidenze documentali trasmesse non sono sufficienti perché l'Autorità si esprima con un livello di ragionevole certezza, l'ANAC può instaurare un contraddittorio con le amministrazioni o con gli altri soggetti cui si applica la disciplina mediante l'esercizio dei poteri istruttori attribuiti dalla l. 190/2012 (art. 1, co. 2, lett. f).

Qualora all'esito dell'istruttoria, l'Autorità rilevi la possibile fondatezza dell'esistenza di una correlazione tra le misure discriminatorie di cui sopra adottate nei confronti del RPCT e l'attività da questi svolta in materia di prevenzione della corruzione può richiederne il riesame mediante delibera del Consiglio.

Le amministrazioni e gli altri soggetti interessati sono tenuti a comunicare all'Autorità gli esiti del procedimento di riesame degli atti indicati nella richiesta dell'Autorità. Anche in tal caso ove gli atti siano di conferma dei precedenti, la motivazione deve espressamente riflettere gli elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata dall'Autorità.

L'art. 15, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, stabilisce che il RPCT comunichi ad ANAC i risultati del monitoraggio annuale dell'attuazione dei Codici di comportamento.

L'art. 45, co. 2, d.lgs 33/2013 stabilisce che l'ANAC controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. (Sul punto giova ricordare che il Responsabile della trasparenza coincide, di norma con il Responsabile della prevenzione della corruzione -sul punto cfr. PNA 2016, § 5.2.).

5.1 Individuazione RPCT e posizione di indipendenza dall'organo di indirizzo

Il CND, stante la ristrettissima struttura organizzativa, ha optato per l'individuazione di un proprio Consigliere, dotato di idonei requisiti soggettivi, quale RPCT intendendo così garantire che il ruolo fosse ricoperto, come in effetti ha fatto, da una figura connotata da indipendenza e di garanzia, piuttosto che dai dipendenti (peraltro trattasi di due persone a tempo indeterminato).

Nel CND già da tempo le due funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza confluiscono in un unico soggetto Consigliere. Anche in questo caso, il motivo dell'individuazione di un Consigliere quale Responsabile dipende dal fatto che all'interno dell'Ente manchino profili dirigenziali, esistono due soli dipendenti a tempo indeterminato totalmente assorbiti dalle funzioni amministrative ed operative, nonché privi di idonee competenze.

Come già sopra indicato, quanto ai rapporti con l'organo di indirizzo e (nel caso di specie mancando i dirigenti) con i dipendenti, il PNA 2019 rammenta e ribadisce che l'integrazione funzionale dei compiti e dei poteri del RPCT con quelli dell'organo di indirizzo si evince nella legge 190/2012 art. 1 commi 7, 8 e 14.

In particolare:

- l'art. 1, co. 7, stabilisce oltre al dovere dell'organo di indirizzo di provvedere ad assicurare lo svolgimento dell'incarico di RPCT con piena autonomia ed effettività anche l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV, ove presente, le disfunzioni relative all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione;
- l'art. 1, co 8, stabilisce che l'organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCTT. Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la medesima disposizione attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPCTT nonché per la verifica della sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano;
- ai sensi dell'art. 1, co. 14 della l.190/2012, il RPCT ha l'obbligo di riferire all'organo di indirizzo sull'attività svolta, con la Relazione annuale. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT

è tenuto a riferire sull'attività svolta.

5.2 Poteri di interlocuzione e di controllo

Nella l. 190/2012 sono stati succintamente definiti i poteri del RPCT nella sua interlocuzione con gli altri soggetti interni alle amministrazioni o enti nonché nella sua attività di vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, più ampiamente argomentati invece nel PNA 2019.

All'art. 1 co. 9, lett. c) è disposto che il PTPC preveda obblighi di informazione nei confronti del RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano. Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate. È imprescindibile, infatti, un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.

Dunque, coerentemente al dettato normativo di settore ed alle previsioni di Piano, ai consiglieri e ai dipendenti del Consiglio, ciascuno nel settore di propria competenza, competono:

- attività informative nei confronti del Responsabile;
- attività partecipative rispetto al processo di gestione del rischio;
- attività propositive per quanto concerne le misure di prevenzione;
- attività di vigilanza circa l'osservanza del Codice di comportamento;
- attività attuative delle misure gestionali e di quelle contenute nel Piano.

Per la redazione e attuazione del Piano, il Responsabile si relaziona, sia con i dipendenti, sia con i Consiglieri tutti.

Tali soggetti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi all'anticorruzione, svolgono attività informativa nei confronti del responsabile e assicurano l'osservanza del Piano.

Quanto ai rapporti tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati -RPD -figura introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37-39) -, un indirizzo interpretativo è stato sollecitato all'Autorità da diverse amministrazioni. Ciò in ragione della circostanza che molte amministrazioni e soggetti privati tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella l. 190/2012, e quindi alla nomina del RPCT, sono chiamate a individuare anche il RPD.

Come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali l'obbligo investe, infatti, tutti i soggetti pubblici, ad esempio, le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Regioni e gli enti locali, le università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende del Servizio sanitario nazionale, le autorità indipendenti ecc..

Secondo le previsioni normative, il RPCT è scelto fra personale interno alle amministrazioni o enti (si rinvia al riguardo all'art. 1, co. 7, della l. 190/2012 e alle precisazioni contenute nei Piani nazionali anticorruzione 2015 e 2016). Diversamente il RPD può essere individuato in una professionalità interna all'ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all'ente (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679).

Fermo restando, quindi, che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato anch'esso fra soggetti interni, l'Autorità ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT. Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT.

Eventuali eccezioni possono essere ammesse solo in enti di piccole dimensioni qualora la carenza di personale renda, da un punto di vista organizzativo, non possibile tenere distinte le due funzioni.

In tali casi, le amministrazioni e gli enti, con motivata e specifica determinazione, possono attribuire allo stesso soggetto il ruolo di RPCT e RPD.

Giova sottolineare che il medesimo orientamento è stato espresso dal Garante per la protezione dei dati personali nella FAQ n. 7 relativa al RPD in ambito pubblico, laddove ha chiarito che «In linea di principio, è quindi ragionevole che negli enti pubblici di grandi dimensioni, con trattamenti di dati personali di particolare complessità e sensibilità, non vengano assegnate al RPD ulteriori responsabilità (si pensi, ad esempio, alle amministrazioni centrali, alle agenzie, agli istituti previdenziali, nonché alle regioni e alle asl). In tale quadro, ad esempio, avuto riguardo, caso per caso, alla specifica struttura organizzativa, alla dimensione e alle attività del singolo titolare o responsabile, l'attribuzione delle funzioni di RPD al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, considerata la molteplicità degli adempimenti che incombono su tale figura, potrebbe rischiare di creare un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull'effettività dello svolgimento dei compiti che il RGPD attribuisce al RPD».

Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

Nel caso di specie il CND ha optato per la separatezza delle funzioni tra RPCT e RPD per i cui ruoli sono stati individuati due soggetti differenti le cui relazioni si stanno via via avviando e saranno oggetto di futuro approfondimento ed implementazione.

5.3 Mappatura dei processi, identificazione, valutazione e trattamento dei rischi

Come già sopra indicato, il PNA 2019 inoltre, pur in continuità con i precedenti PNA, ha sviluppato ed aggiornato le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo confluite nel documento metodologico, Allegato 1) al Piano stesso, con ciò costituendo e divenendo l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCTT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo.

Al fine di effettuare la mappatura dei processi del CND e le conseguenti attività di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi, il Responsabile potrà avvalersi, ove lo ritenga, della collaborazione di referenti interni, nominati dal Consiglio, su proposta del Responsabile nelle articolazioni dell'ente ove previste:

La mappatura dei processi è avvenuta su un livello di analisi minimo, contando il CND di una ridottissima struttura organizzativa composta da solo due dipendenti.

Si sono individuati quindi singoli processi e non il dettaglio delle singole attività e per ogni processo rilevato nella mappatura sono stati identificati gli eventi rischiosi che possono manifestarsi. Gli eventi rischiosi non sono stati alle singole attività del processo.

I processi del CND sono suddivisi in tre macro-aree di attività:

- istituzionali, ossia quelli riferiti alle attività svolte dal CND in ragione delle competenze attribuitegli dalle norme vigenti;
- strumentali, ovvero quelli concernenti i profili organizzativi e funzionali dell'ente, prodromici al corretto esercizio dei processi istituzionali;
- generali, ovvero quelle considerate "obbligatorie" dalla legge n. 190/2012 e quelle, appunto, considerate "generali" dal PNA 2015.

Sono sotto-aree dell'area di attività dei processi istituzionali, le seguenti:

- consultiva;
- formativa (rilascio di crediti formativi professionali);

Sono sotto-aree dell'area di attività dei processi strumentali, le seguenti:

- archivio e protocollo;
- comunicazione;
- Gestione Biblioteca

Sono sotto-aree dell'area di attività dei processi a rischio "generali", le seguenti:

- gestione e reclutamento del personale ["area a rischio obbligatoria", ai sensi dell'art. 1, comma 16 della legge n. 190/2012 e del PNA];
- acquisizione di lavori, beni e servizi ["area a rischio obbligatoria", ai sensi dell'art. 1, comma 16 della legge n. 190/2012 e del PNA];
- incarichi e nomine ["area generale", ai sensi della determinazione ANAC n. 12/2015 (aggiornamento PNA 2015)];
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio ["area generale", ai sensi della determinazione ANAC n. 12/2015 (aggiornamento PNA 2015)];
- Attività di controllo Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.

5.4 La metodologia utilizzata

Al fine di censire i processi nei quali è stato identificato un rischio corruttivo, si è proceduto alla compilazione di appositi fogli elettronici, applicando il c.d. "principio di precauzione".

In tali fogli elettronici è stata effettuata la valutazione del rischio corruzione e il RPCT ha definito il trattamento dei rischi rilevati con l'individuazione delle misure specifiche di prevenzione, ulteriori rispetto alle misure trasversali di cui si è rilevata l'applicabilità per ogni singolo processo.

	Acquisizione e progressione del personale
	Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Aree di rischio "generali"	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
	Incarichi e nominee
	Affari legali e contenzioso
PROCESSI ISTITUZIONALI - Aree di rischio "specifiche"	Formativa
	Consultiva
	Deontologica
PROCESSI STRUMENTALI - Area di rischio "specifiche"	Archivio e protocollo
	Comunicazione
	Gestione biblioteca

Sono stati assunti alcuni indicatori omogenei per valutare l'esposizione al rischio del singolo processo:

- livello di interesse "esterno"
- grado di discrezionalità del decisore interno
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
- opacità del processo decisionali
- presenza dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari
- segnalazioni pervenute
- ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (rassegna stampa/fonti open source)

La scala di valori associata ai predetti indicatori che stabiliscono l'impatto del Rischio è stata: ALTISSIMO/ALTO/MEDIO/BASSO.

Successivamente, è stato identificato una probabilità di rischio corruzione per ogni singolo processo, rispetto alle misure applicate determinata in (ALTISSIMA/ALTA/MEDIA/BASSA)

Al fine di determinare il livello del rischio identificato, si è utilizzata tale matrice:

		PROBABILITÀ			
IMPATTO		Altissima	Alta	Media	Bassa
		Altissimo	Critico	Critico	Critico

	Alto	Critico	Rilevante	Rilvante	Medio
	Medio	Rilevante	Rilevante	Medio	Basso
	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso

Ad ogni rischio è stata associata una misura “ulteriore” oltre alle misure obbligatorie (trasversali) che devono essere implementate per ogni processo. Il termine per l’adozione delle misure ulteriori è previsto per la fine del 2022.

Ad ogni processo a rischio è riferita una scheda volta all’attività di monitoraggio che è stata svolta nelle more della predisposizione del nuovo PTPCT:

Misure di Trasparenza	S/N
Misure di Controlli	S/N
Definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;	S/N
Semplificazione/Complessità	S/N
Formazione	S/N
Misure di Regolamentazione	S/N
misure per la segnalazione e protezione del whistleblower;	S/N
disciplina del conflitto di interessi	S/N
regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari	S/N
Criticità/Scostamenti rilevati/Note	

È stato dato, altresì, conto del fatto che alcuni processi sono comunque interessati da misure di prevenzione “trasversali” che interessano più processi.

6 LE C.D. “MISURE OBBLIGATORIE” DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Costituiscono misure di prevenzione della corruzione “obbligatorie”, poiché previste espressamente dalla normativa vigente:

- l’adozione di adeguate misure di trasparenza (disciplinate dal d.lgs. n. 33/2103 e di cui sarà dato dettagliato conto nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che costituisce apposita Sezione del presente PTPCT);
- l’adozione di un codice di comportamento settoriale;
- la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower);
- la rotazione del personale, ove esistente e/o possibile, nelle aree a rischio corruzione;
- la prevenzione dei casi di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, come previsto dal d.lgs. n. 39/2013;
- la disciplina dello svolgimento, ove previsto, di incarichi d’ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali da parte dei dipendenti;
- la disciplina dello svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors) art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001;
- l’astensione in caso di conflitto di interesse;
- l’adozione di patti di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;

- l'adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di commissioni;
- la verifica dei rapporti tra il CND e i soggetti che con lo stesso instaurano rapporti;
- la formazione del personale dipendente, ove esistente, in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità.

Deve, altresì, considerarsi alla stregua di vera e propria misura di prevenzione l'informatizzazione dei processi; questa consente la tracciabilità dello sviluppo del processo delle attività dell'ente e la riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili nonché l'emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

6.1 Codice di comportamento

Il Consiglio Notarile Distrettuale dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino, ad integrazione e specificazione dei doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, contenuti nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ha adottato un proprio "Codice di comportamento" pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.consiglionotarilepesarourbino.it.

Il PNA 2019 prevede espressamente che tra le misure di prevenzione della corruzione i codici di comportamento rivestono nella strategia delineata dalla l. 190/2012 un ruolo importante, costituendo lo strumento che, più di altri, si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in connessione con i PTPCT. A tal fine, l'art. 1, co. 44 della legge. 190/2012, riformulando l'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001 rubricato "Codice di comportamento", ha attuato una profonda revisione della preesistente disciplina dei codici di condotta. Tale disposizione prevede che:

- con un codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, definito dal Governo e approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si assicuri «la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico»;
- ciascuna pubblica amministrazione definisca, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio OIV, un proprio codice di comportamento che integri e specifichi il codice di comportamento nazionale;
- la violazione dei doveri compresi nei codici di comportamento, ivi inclusi quelli relativi all'attuazione del PTPCT, abbia diretta rilevanza disciplinare;
- ANAC definisca criteri, linee guida e modelli uniformi di codici per singoli settori o tipologie di amministrazione;
- la vigilanza sull'applicazione dei codici sia affidata ai dirigenti e alle strutture di controllo interno e agli uffici di disciplina e che la verifica annuale sullo stato di applicazione dei codici compete alle pubbliche amministrazioni.

Il Governo ha approvato il d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, recante il «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici». Esso individua un ventaglio molto ampio di principi di comportamento dei dipendenti di derivazione costituzionale nonché una serie di comportamenti negativi (vietati o stigmatizzati) e positivi (prescritti o sollecitati), tra cui, in particolare, quelli concernenti la prevenzione della corruzione e il rispetto degli obblighi di trasparenza (artt. 8 e 9). Tale codice rappresenta la base giuridica di riferimento per i codici che devono essere adottati dalle singole amministrazioni. Esso si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, il cui rapporto è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell'art. 2, co. 2 e 3, del medesimo decreto. Per il personale in regime di diritto pubblico, le disposizioni del codice

costituiscono principi di comportamento, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. Si rammenta che la ragione della sottrazione alla regola generale della privatizzazione del pubblico impiego di cui al d.lgs. 165/2001 del rapporto lavorativo delle categorie di dipendenti sopra indicate risiede, non solo nella peculiarità delle funzioni da essi svolte, ma anche nell'intento di garantire alle suddette categorie piena autonomia ed indipendenza nell'esercizio dei loro compiti. Resta fermo che il personale in regime di diritto pubblico, all'atto della presa di servizio o in altro momento, può, su base volontaria, decidere di aderire al codice di comportamento dell'amministrazione, assoggettandosi così alle regole comportamentali ivi previste. Gli obblighi di condotta sono estesi anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi di indirizzo e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Le singole amministrazioni sono tenute a dotarsi, ai sensi dell'art. 54, co. 5, del d.lgs. 165/2001, di propri codici di comportamento. Detti codici, indica sempre il PNA 2019, rivisitano, in rapporto alla condizione dell'amministrazione interessata, i doveri del codice nazionale al fine di integrarli e specificarli, anche tenendo conto degli indirizzi e delle Linee guida dell'Autorità. L'adozione del codice da parte di ciascuna amministrazione rappresenta una delle azioni e delle misure principali di attuazione della strategia di prevenzione della corruzione a livello decentrato perseguita attraverso i doveri soggettivi di comportamento dei dipendenti all'amministrazione che lo adotta. A tal fine, il codice costituisce elemento complementare del PTPCT di ogni amministrazione. Il fine è quello di tradurre gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPCT persegue con misure di tipo oggettivo e organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni) in doveri di comportamento di lunga durata dei dipendenti.

Nel caso specifico, si rammenta e ribadisce che alle dipendenze del CND vi sono 2 sole risorse.

6.2 La tutela del personale che segnala illeciti: il whistleblowing

In Italia l'istituto giuridico del Whistleblowing è stato introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», adottata in ottemperanza a raccomandazioni e obblighi convenzionali che promanano dal contesto ONU, OCSE, Consiglio d'Europa e Unione europea.

In particolare, l'art. 1, co. 51, della richiamata legge ha inserito l'art. 54-bis all'interno del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche». Tale norma prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. La disciplina è stata integrata dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», che ha modificato l'art. 54-bis introducendo anche ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni di whistleblowing.

Da allora ANAC è chiamata a gestire le segnalazioni provenienti, oltre che dal proprio interno, anche da altre amministrazioni pubbliche. ANAC è intervenuta con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 recante «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblowing)» per fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni sui necessari accorgimenti --anche tecnici-- da adottare per dare effettiva attuazione alla disciplina.

Con tale documento, l'Autorità ha evidenziato gli ambiti in cui riteneva più urgente un nuovo intervento normativo. Tra gli altri, l'ampliamento dell'istituto al dipendente che segnala condotte illecite negli enti di diritto privato in controllo pubblico e negli enti pubblici economici, nonché ai consulenti e ai collaboratori a qualsiasi titolo e, ancora, ai collaboratori di imprese fornitrici dell'amministrazione.

L'ultima riforma dell'istituto si deve alla legge 30 novembre 2017 n. 179, «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato», entrata in vigore il 29 dicembre 2017. La legge 179 si compone di tre articoli. Il primo, «Modifica dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti», riscrive integralmente l'art. 54-bis d.lgs. 165/2001. Il secondo, «Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato», prevede, per la prima volta nel nostro ordinamento, specifiche misure a tutela dei whistleblower nel settore privato, aggiungendo il co. 2-bis all'interno dell'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300». Il terzo, «Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale», contiene una disposizione comune alle segnalazioni effettuate sia nel settore pubblico, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 54-bis, sia nel settore privato, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

Si tratta di una clausola di esonero dalla responsabilità (artt. 326, 622, 623 c.p.) nel caso il segnalante riveli un segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale o violi il dovere di lealtà e fedeltà (art. 2105 c.c.). Tra le modifiche di maggior rilievo apportate dalla l. 179 all'art. 54-bis rilevano: l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione; la valorizzazione del ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione 2 e della trasparenza (RPCT) nella gestione delle segnalazioni; il sistema generale di tutela e protezione del segnalante, che comprende la garanzia di riservatezza sull'identità, la protezione da eventuali misure ritorsive adottate dalle amministrazioni o enti a causa della segnalazione, nonché la qualificazione della segnalazione effettuata dal whistleblower come "giusta causa" di rivelazione di un segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale o di violazione del dovere di lealtà e fedeltà.

ANAC, nell'esercizio del proprio potere regolatorio è, tra l'altro, direttamente investita dalla l. 179 del compito di adottare apposite Linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Fermo restando ogni diverso profilo di responsabilità¹, ai sensi del co. 6 della l. 179, ANAC è anche titolare di un autonomo potere sanzionatorio nei seguenti casi: - mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; - assenza o non conformità (rispetto alle modalità delineate nelle presenti Linee guida) di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni; - adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante. Sull'esercizio di tale potere sanzionatorio, ANAC ha emanato la Delibera n. 690 del 1 luglio 2020, recante «Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001» (GU n. 205 del 18.8.2020) cui si rinvia.

Specifiche Linee Guida sono state emanate con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 – modificate con il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21 luglio 2021 Errata corrige. Nelle Linee guida, emanate sulla base di quanto previsto dall'art. 54-bis, co. 5, d.lgs. 165/2001, sono approfonditi i profili relativi all'art. 1 della l. 179 concernente le segnalazioni effettuate in ambito pubblico, tenendo anche conto dell'art. 3 della medesima legge. Le Linee guida hanno l'obiettivo di fornire indicazioni sull'applicazione della normativa e sono rivolte alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti indicati dalla legge tenuti a prevedere misure di tutela per il dipendente che segnala condotte illecite che attengono all'amministrazione di appartenenza. Esse contengono indicazioni utili anche per i possibili "segnalanti". Le Linee guida sono, altresì, volte a consentire alle amministrazioni e agli altri soggetti destinatari delle stesse di adempiere correttamente agli obblighi derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101). In questo ambito, i trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti obbligati possono essere considerati necessari per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, § 1, lett. c) del

Regolamento), e, con riguardo a categorie particolari di dati (art. 9, § 2, lett. b) del Regolamento in relazione all'art. 54-bis,) o a dati relativi a condanne penali e reati, possono, altresì, essere considerati necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico contemplato dall'ordinamento (art. 6, § 1, lett. e) e art. 9, § 2, lett. g) e 10 del Regolamento). La disciplina in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti deve essere infatti considerata come una delle più specifiche volte ad assicurare la protezione dei diritti e delle libertà dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, con riguardo al trattamento dei dati personali, previste dall'art. 88, § 1 del Regolamento. Più in generale, il titolare del trattamento è comunque tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di "liceità, correttezza e trasparenza" nonché di "minimizzazione", in base ai quali i dati personali devono essere "trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato" e devono essere "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati" (art. 5, § 1, lett. a) e c) del Regolamento). I dati devono inoltre essere "trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza" degli stessi "compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali" (art. 5, § 1, lett. f) e art. 32 del Regolamento). Con riguardo al principio di liceità, trasparenza e correttezza, il titolare ha l'obbligo di fornire agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento. Tale informativa (che può essere, ad esempio, inclusa nell'atto organizzativo adottato dall'amministrazione per la gestione delle segnalazioni ovvero pubblicata in un'apposita sezione dell'applicativo informatico utilizzato per l'acquisizione e gestione delle segnalazioni), deve essere resa preventivamente a tutta la platea dei possibili soggetti interessati. Il titolare, nell'ambito della necessaria individuazione delle misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti in esame (artt. 5, § 1, lett. f), 24, 25 e 32 del Regolamento), deve definire il proprio modello di gestione delle segnalazioni in conformità ai principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita, tenuto conto anche delle osservazioni presentate al riguardo dal Responsabile della protezione dei dati personali. Nella predisposizione delle Linee guida l'Autorità ha considerato i principi espressi in sede europea dalla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (in G.U.U.E. L 305, 26.11.2019, p. 17-56) e gli effetti che possono produrre sul sistema di tutela previsto dal nostro ordinamento nazionale e dalle Linee Guida. ANAC si riserva di adeguare, eventualmente, il documento al contenuto della legislazione di recepimento da adottarsi entro il 17 dicembre 2021. Le Linee guida pertanto presentano un carattere transitorio nei limiti in cui potranno essere successivamente adeguate rispetto al recepimento della citata Direttiva. Le Linee guida sono suddivise in tre parti. Una prima parte dà conto dei principali cambiamenti intervenuti sull'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto, con riferimento sia ai soggetti (pubbliche amministrazioni e altri enti) tenuti a dare attuazione alla normativa, che ai soggetti - c.d. whistleblowers - beneficiari del regime di tutela. Si forniscono anche 4 indicazioni sulle caratteristiche e sull'oggetto della segnalazione, sulle modalità e i tempi di tutela, nonché sulle condizioni che impediscono di beneficiare della stessa. Nella seconda parte si declinano, in linea con quanto disposto dalla normativa, i principi di carattere generale che riguardano le modalità di gestione della segnalazione preferibilmente in via informatizzata, si chiarisce il ruolo fondamentale svolto dal RPCT e si forniscono indicazioni operative sulle procedure da seguire per la trattazione delle segnalazioni. Nella terza parte si dà conto delle procedure seguite da ANAC, alla quale è attribuito uno specifico potere sanzionatorio ai sensi del comma 6 dell'art. 54-bis. Le Linee guida, sulle quali si è espresso anche il Consiglio di Stato con parere n. 615 del 4 marzo 2020, reso ai sensi dell'art. 15, l. 21 luglio 2000 n. 205, superano le precedenti adottate con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 (e i relativi allegati), i cui effetti si intendono cessati.

La segnalazione può essere inoltrata al Responsabile, all'autorità giudiziaria e all'ANAC.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare instauratosi a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la

contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

E' fatta salva la perseguibilità per responsabilità penali per calunnia e diffamazione e civili per il risarcimento del danno ingiustamente cagionato.

Il CND ha, ad oggi, una struttura assolutamente minimale, composta da due soli dipendenti a tempo indeterminato. Pur tuttavia si riserva di predisporre, in linea con gli aggiornamenti intervenuti e con la dimensione del proprio ente, un'apposita procedura per la presentazione delle segnalazioni di cui al presente paragrafo, a mezzo di opportune iniziative e accorgimenti tecnici affinché siano assicurati:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione;
- la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'ente a causa della segnalazione effettuata;
- l'esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il whistleblower (nei limiti previsti dall'art. 3, l. 179) - sia in ambito pubblico (ex art. 54-bis, d.lgs. 165/2001) che privato (ex art. 6 d.lgs. 231/2001) - sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.).

Massima attenzione va prestata alla tutela della riservatezza del segnalante nel momento in cui si renda necessario per il RPCT coinvolgere terzi soggetti (interni o esterni all'amministrazione) per le verifiche sui fatti segnalati. Nel caso in cui si renda necessario, il RPCT trasmette la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165 del 2001. Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione, previa notifica al segnalante.

Ove sia necessario, invece, coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o, se indispensabile, esterni all'amministrazione, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari «fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari» (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.).

Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere svelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (art. 67 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174).

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante può essere rivelata solo dietro consenso di quest'ultimo. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, l'ente non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità.

Per quanto riguarda le "comunicazioni di misure ritorsive" la norma prevede, invece, che esse siano trasmesse esclusivamente ad ANAC (art 54-bis, art. 1, co. 1). Nel caso in cui la comunicazione di misure ritorsive pervenga al RPCT dell'amministrazione ove le stesse si sono verificate, il RPCT offre il necessario supporto al segnalante rappresentando che la comunicazione deve essere inoltrata ad ANAC al fine di ottenere le tutele previste dall'art. 54-bis.

Le segnalazioni possono essere presentate direttamente agli organi sopra indicati, sempre indicando le proprie generalità.

L'art. 54-bis non include nel proprio campo di applicazione le segnalazioni anonime e cioè quelle del soggetto che non fornisce le proprie generalità. La ratio della richiamata disposizione è quella di offrire tutela, tra cui la riservatezza dell'identità, al dipendente pubblico che faccia emergere condotte e fatti illeciti. Tale protezione opera, quindi, solo nei confronti di soggetti individuabili, riconoscibili e riconducibili alla categoria di dipendenti pubblici come dapprima illustrata (cfr. Parte I § 1.2). Si consideri, a proposito, anche che la segnalazione anonima è più difficile da investigare. Occorre anche considerare che se il segnalante non svela la propria identità, l'Amministrazione o ANAC non hanno modo di verificare se si tratta di un dipendente pubblico o equiparato, come inteso dal co. 2 dell'art. 54-bis. La norma, infatti, dispone la tutela solo in tale ipotesi (cfr. § 2.1). Resta fermo che le segnalazioni anonime e quelle che pervengono da soggetti estranei alla p.a. (cittadini, organizzazioni, associazioni etc.) possono essere comunque considerate dall'Amministrazione o dall'Autorità nei procedimenti di vigilanza "ordinari".

Il segnalante può inviare una segnalazione compilando un modulo reso disponibile dall'amministrazione sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-Corruzione". Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo. La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il dipendente potrà inviare la propria segnalazione all'ANAC nelle modalità definite dalle citate Linee Guida cui si fa espresso rinvio. È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte del RPCT o di ANAC. In particolare è necessario risultino chiare: - le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; - la descrizione del fatto; - le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. A tal fine è importante che le amministrazioni mettano a disposizione sui propri siti istituzionali moduli/questionari, per guidare il whistleblower a rendere esaustivo il contenuto delle segnalazioni. Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati. Le Linee Guida sul punto indicano dei soggetti. Ancora una volta si sottolinea le ristrette dimensioni dell'ente. I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge.

Il termine per l'avvio dell'istruttoria è di quindici giorni lavorativi che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione. Il termine per la definizione dell'istruttoria è di sessanta giorni che decorrono dalla data di avvio della stessa. Resta fermo che, laddove si renda necessario, l'organo di indirizzo può autorizzare il RPCT ad estendere i predetti termini fornendo adeguata motivazione. Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura. Ciò in linea con le indicazioni già fornite nella Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018/34 concernente in generale i poteri del RPCT, cui si rinvia.

La legge 179 assegna al RPCT un ruolo fondamentale nella gestione delle segnalazioni³¹. Il RPCT oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari a una prima "attività di

verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute”, da ritenersi obbligatoria in base al co. 6, dell’art. 54-bis, pena le sanzioni pecuniarie dell’Autorità (co. 1 e 6, art. 54-bis). Tale ruolo si esplica nell’esercizio di alcune funzioni che, con specifico riguardo alla gestione delle segnalazioni all’interno dell’organizzazione dell’amministrazione (ossia quando il segnalante abbia scelto di utilizzare il canale di inoltro della segnalazione implementato dalla p.a.) sono attribuite dalla legge al soggetto cui l’amministrazione o ente titolare ha conferito l’incarico di RPCT. Il RPCT è pertanto il soggetto legittimato, per legge, a trattare i dati personali del segnalante e, eventualmente, a conoscerne l’identità. Il ruolo del RPCT si sostanzia in una significativa attività istruttoria. In primo luogo, spetta al RPCT la valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali contenuti nel co. 1 dell’art. 54-bis per poter accordare al segnalante le tutele ivi previste. Relativamente ai requisiti si fa espresso rinvio alle indicate Linee Guida. Per la valutazione dei suddetti requisiti, il RPCT può utilizzare gli stessi criteri utilizzati dall’Autorità come elencati al § 2 delle citate Linee Guida cui si rinvia, Parte III e cioè: a) manifesta mancanza di interesse all’integrità della pubblica amministrazione; b) manifesta incompetenza dell’Autorità sulle questioni segnalate; c) manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti; d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio dei poteri di vigilanza dell’Autorità; e) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente; f) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità; g) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti. Si precisa che nei casi di cui alle lett. c) e g), il RPCT, appena ricevuta la segnalazione, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al whistleblower elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il segnalante acconsenta. Una volta valutata l’ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di whistleblowing, il RPCT avvia l’istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.

Il PNA 2019 chiarisce ancora una volta che, in materia di whistleblowing La legge 30 novembre 2017, n. 179 ha modificato l’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti» c.d. whistleblower, assegnando un ruolo di primo piano al RPCT nella gestione delle segnalazioni. Il RPCT, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari ad una prima “attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute” da ritenersi obbligatoria in base al co. 6 dell’art. 54-bis. L’onere di istruttoria, che la legge assegna al RPCT, si sostanzia, ad avviso dell’Autorità, nel compiere una prima imparziale deliberazione sulla sussistenza (c.d. fumus) di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo che si riferisce ad una attività “di verifica e di analisi”. Resta fermo, in linea con le indicazioni già fornite nella delibera n. 840/2018, che non spetta al RPCT svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall’amministrazione oggetto di segnalazione né accertare responsabilità individuali.

6.3 La rotazione del personale

La rotazione del personale è una misura di prevenzione della corruzione esplicitamente prevista dalla l. 190/2012, art. 1, comma 4, lett. e), comma 5, lett. b), comma 10 lett. b), sulla quale l’ANAC è ritornata con il PNA 2018 e 2019 per la rilevanza che riveste.

Ove possibile, nel rispetto delle peculiarità strutturali, organizzative e funzionali del CND, e delle professionalità del personale esistente, il Responsabile propone al Consiglio eventuali avvicendamenti del personale addetto ai processi a rischio corruzione.

Fermo quanto sopra, si rileva che ad oggi, poiché il CND è dotato di soli due dipendenti a tempo indeterminato, la dimensione davvero ridottissima della struttura non consente la realizzazione della misura della rotazione del personale.

6.4 Inconferibilità specifiche per gli incarichi di componente del Consiglio e per gli incarichi dirigenziali.

La disciplina delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi nelle amministrazioni pubbliche e negli enti comunque soggetti a tale normativa è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013.

Al CNB si applicano, in via di principio e compatibilmente con quanto disposto agli artt. 2 e 2 bis del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 (segnatamente gli articoli 3, 6, 9 e 13) e al d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza.

I componenti dell'organo di indirizzo politico-amministrativo del CNB, i dirigenti, ove previsti, i dipendenti, all'atto dell'assunzione, i consulenti e i collaboratori dell'ente sono tenuti a sottoscrivere, in aggiunta alle dichiarazioni espressamente previste dalle norme di contrasto alla corruzione, una dichiarazione che attesti l'assenza di cause di conflitti di interesse, anche solo potenziali, rispetto alle attività e alle finalità istituzionali dell'Ente

6.5 Pantouflage/Revolving doors: disciplina dello svolgimento di attività successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)

L'ambito della norma è riferito ai dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

In attuazione dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001 i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non potranno svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Detta disposizione prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione potrebbe preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

Ciò posto si prevede che i contratti di assunzione del CNB dovranno contenere la clausola concernente i divieti sopra richiamati e che coloro che partecipano a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di contratti di lavori, servizi o forniture o, comunque, coloro i quali intrattengono rapporti contrattuali con il CNB, siano tenuti a rendere una dichiarazione nella quale attestino di non avere alle proprie dipendenze ex dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego che nei tre anni precedenti la cessazione, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del soggetto presso il quale risultano assunti. Si prevede, in caso di violazione della citata disposizione contrattuale, l'esclusione dalle procedure di affidamento dei soggetti interessati.

6.6 L'adozione di patti di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture

I soggetti che partecipano a procedure per l'affidamento di lavori, servizi o forniture o che, comunque, ricevono i predetti affidamenti in via diretta, sono tenuti a sottoscrivere i cd. "patti di integrità" con i quali si obbligano al rispetto:

- della normativa sulla prevenzione della corruzione;
- dei principi e delle misure di prevenzione della corruzione previste nel presente PTPC;
- di quanto previsto nel Codice di comportamento adottato dal CND.

6.7 L'adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di commissioni.

Ai fini della prevenzione del fenomeno corruttivo nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, introdotto dall'art. 1, comma 46, della legge n. 190/2012, e dall'art. 3 del d.lgs. 39/2013, a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale è fatto divieto di:

- a) far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o per la selezione del personale;
- b) essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

6.8 Rapporti tra il CND e i soggetti che con lo stesso instaurano rapporti

Il CND, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge 190/2012, è tenuto a monitorare i rapporti con i soggetti con esso contraenti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'ente.

A tal fine i dirigenti dell'ente dovranno garantire che i componenti delle commissioni di gara, nell'ambito della prima seduta, compilino apposita dichiarazione in cui ciascun componente attesti l'inesistenza di eventuali rapporti o relazioni di parentela con i soggetti partecipanti alla stessa.

6.9 La formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità

La centralità della formazione è affermata già nella l. 190/2012 (art. 1, co. 5, lett. b); co. 9, lett. b); co. 11).

Il PNA 2019 ribadisce che la l. 190/2012 stabilisce che il Piano debba prevedere, per le attività a più elevato rischio di corruzione, percorsi e programmi di formazione, anche specifici e settoriali, dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, co. 9, lett. b) e c)).

Nel ribadire che il CND ha una struttura organizzativa minimale composta, oltre che dal Consiglio, da due dipendenti il RPCT del CND, pianifica lo svolgimento di percorsi formativi in materia di prevenzione della corruzione rivolti a tutto il personale, con particolare riguardo alle regole iscritte nel Codice di comportamento approvato dal CND. Formazione volta a favorire comportamenti ispirati ai principi

etici della legalità, della lealtà e della correttezza, e che contribuisca efficacemente a fare crescere la cultura della legalità, non potrà prescindere dalla piena conoscenza da parte del personale delle disposizioni previste nel Codice di comportamento nonché nel presente PTPCT (completo del PTTI) e dei documenti (regolamenti, procedure, protocolli, ecc.) approvati e in vigore. In quest'ottica il CND assicurerà la massima divulgazione dei predetti documenti al personale.

7 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

La legge n. 190/2012 all'art. 1, comma 9, lettera c), impone uno specifico obbligo di informazione, per il personale addetto alle attività a rischio corruzione, nei confronti del Responsabile, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente PTPC.

I dirigenti, e i referenti interni, ove previsti:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti;
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione svolte nell'articolazione organizzativa cui sono preposti.

La mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del Responsabile da parte dei soggetti obbligati, in base alle disposizioni del PTPCT e del Codice di comportamento, è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente.

Si sottolinea che, all'interno del CND non vi sono dirigenti, ma solo numero due risorse impegnate in funzioni impiegate.

8 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL PTPCT

Ai sensi della la legge n. 190/2012 (art. 1, comma 8), l'aggiornamento del PTPCT dovrà essere adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo deroghe da parte dell'Autorità, pubblicato all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, secondo le modalità già declinate nel presente Piano e reso conoscibile mediante la Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, fatte salve diverse indicazioni dell'ANAC, il RPCT pubblica nel sito web istituzionale del CND una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema definito dall'ANAC.

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SEZIONE I

TRASPARENZA

Premessa

Il d.lgs. n. 97/2016, nel modificare la legge n. 190/2012 e il d.lgs. n. 33/2013, ha soppresso l'obbligo di adottare uno specifico "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", pur prevedendo la necessità di indicare in un'apposita sezione del PTPCT, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

L'art. 1 del d.lgs. n. 33/2013 definisce il principio generale di trasparenza "come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche". Ancora, "La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino".

Attraverso la sezione del PTPCT dedicata alla trasparenza il CNN intende promuovere una sempre maggiore consapevolezza del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità da parte degli operatori interni e, attraverso l'adempimento degli obblighi di trasparenza e consentire a tutti gli stakeholders di verificare che i fini istituzionali dell'ente siano perseguiti nel pieno rispetto della normativa e attraverso una gestione ottimale delle risorse sia economiche, sia umane.

1. Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013

La figura del RPCT è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con l'obiettivo di rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

A far data dall'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016, approvato con delibera dell'ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, il Responsabile viene quindi identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). A tale proposito si precisa che, in attuazione delle citate disposizioni normative, gli organi di indirizzo formalizzano con apposito atto l'integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali RPC, avendo cura di indicare la relativa decorrenza. Al Responsabile della prevenzione della corruzione del CND sono pertanto affidate anche le funzioni del Responsabile della trasparenza e l'integrità. Esso svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Il RPCT provvede all'aggiornamento della sezione dedicata alla trasparenza nel PTPCT, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il complessivo PTPCT.

Stanti le ridotte dimensioni del CND come esemplificate nel presente PTPCT, in presenza di sole due figure impiegate, l'RPCT si rende responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013 effettuata per il tramite delle predette figure.

L' RPCT svolge dunque stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte del CND degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Consiglio e all'Autorità nazionale anticorruzione, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

L' RPCT controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d. lgs. 97/2016.

Con riferimento alle procedure di affidamento di lavori e di approvvigionamento di beni e servizi, l' RPCT verifica la pubblicazione nel sito web istituzionale di quanto previsto dall'art. 37 del d. lgs. n. 33/2013 e dall'art. 29 del d. lgs. n. 50/2016

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, devono essere pubblicate in tabelle riassuntive, redatte dagli uffici competenti per ciascun appalto e rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici (cfr. art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012).

Il RPCT controlla che tali informazioni siano trasmesse in formato digitale all'ANAC per gli adempimenti di legge e garantisce il rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità con proprie deliberazioni in merito alle informazioni da trasmettere e alle relative modalità di trasmissione.

Il RPCT riceve le richieste di accesso civico "semplice" ai sensi articolo 5, d.lgs. n. 33/2013 e controlla e assicura la regolare fruizione di tale strumento ed eventualmente riesamina le richieste di accesso civico "generalizzato" di cui all'articolo 5, comma 2 del d. lgs. n. 33/2013.

2. Compiti del Consiglio

Il Consiglio, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013, verifica la coerenza degli obiettivi e delle misure previste in tema di trasparenza nel presente PTPCT e redige l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. In caso di verifiche d'iniziativa o di segnalazioni che conducano all'accertamento della violazione di un obbligo di pubblicazione, il Consiglio ne dà immediata comunicazione all'ANAC, per l'avvio di eventuali procedimenti disciplinari e/o sanzionatori.

Il conseguimento degli obiettivi di trasparenza non può comunque prescindere dal coinvolgimento completo e trasversale degli organi e degli addetti agli uffici del CND.

Ogni destinatario del PTPCT è tenuto, quindi, a contribuire a questo obiettivo anche attraverso segnalazioni e suggerimenti.

I responsabili della trasmissione, della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati sono individuati, ove possibile, di concerto tra il Responsabile e i dirigenti responsabili, ove previsti. Questi ultimi saranno gli interlocutori del Responsabile sia in fase di assolvimento degli obblighi di trasparenza, sia nella successiva fase del monitoraggio.

I dirigenti, ove previsti, e gli altri soggetti eventualmente individuati dal Consiglio, su proposta del Responsabile, assumono il ruolo di Referenti interni per la trasparenza e, in quanto tali, sono responsabili per il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto degli adempimenti stabiliti dalla legge.

Il Responsabile svolge le funzioni di coordinamento e il monitoraggio delle attività dei Referenti interni per la trasparenza, ove individuati, attraverso le seguenti modalità:

- tempestiva comunicazione degli adempimenti, delle scadenze e delle modalità operative individuate per la pubblicazione;
- organizzazione di riunioni periodiche finalizzate al monitoraggio dell'avanzamento delle attività;
- coordinamento e supervisione di gruppi di lavoro ove costituiti.

3. La sezione "Amministrazione trasparente"

Il sito web istituzionale del CND è: <http://www.consiglionotarilesantamariacv.it/>

All'interno di esso è pubblicata la sezione "Amministrazione trasparente", in cui sono assolti gli obblighi di pubblicazione di cui alla legge n. 190/2012, d.lgs. n. 33/2013 e d.lgs. n. 39/2013.

La sezione "Amministrazione trasparente" contiene i dati e le informazioni che il CND è tenuta a pubblicare ai sensi della normativa vigente.

4. Qualità dei dati e delle informazioni soggette ad obbligo di pubblicazione

I documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblicati e mantenuti aggiornati come previsto dalla legge n. 190/2012, dal d.lgs. n. 33/2013 e dagli altri atti normativi che dispongono in tal senso.

Le informazioni riportate nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web <http://www.consiglionotarilepesarourbino.it>

9. rispondono ai requisiti di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività di pubblicazione, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, nonché della conformità ai documenti originali in possesso dell'ente.

5. Categorie dei dati da pubblicare e articolazioni organizzative interne responsabili

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del d.lgs. n. 33/2013	Struttura Responsabile
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	Art. 10, c. 8, lett. a	
	Atti generali	Art. 12, c. 1,2	
	Legge Notarile		
	Codice Deontologico		
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a	
		Art. 14	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47	
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c	
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d	
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 1,2	
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1,2	
		Art. 41, c. 2, 3	
	Dirigenti	Art. 10, c. 8, lett. d	
		Art. 15, c. 1,2,5	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del d.lgs. n. 33/2013	Struttura Responsabile
		Art. 41, c. 2, 3	
	Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1,2	
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1,2	
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1	
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1	
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2	
	OIV (Collegio dei Revisori dei Conti)	Art. 10, c. 8, lett. c	
Bandi di concorso		Art. 19	
Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a	
		Art. 22, c. 2, 3	
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b	
		Art. 22, c. 2, 3	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del d.lgs. n. 33/2013	Struttura Responsabile
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c	
		Art. 22, c. 2, 3	
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d	
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1,2	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23	
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23	
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1,2	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30	
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30	
Controlli e rilievi sulla amministrazione	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 31 C1	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
Servizi Erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32 C1	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
	Costi contabilizzati	Art. 29 e 32	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32 c2 lett b	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
	Liste di attesa	Art. 41, c1	AL MOMENTO NON

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del d.lgs. n. 33/2013	Struttura Responsabile
			IMPLEMENTABILE
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36	
Altri contenuti-Corruzione	Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Art. 10, c. 8, lett. a	RPCT
	Responsabile della prevenzione della corruzione.		
	Relazione annuale Responsabile della Prevenzione della Corruzione		RPCT
	Atti di accertamento delle violazioni interne al Consiglio Notarile		
	Modulo per invio segnalazione condotte illecite.		
Altri Contenuti – Accesso Civico	Responsabile e indirizzi e modalità accesso civico.		
	Modulo accesso civico		
	Titolare del potere sostitutivo in caso di mancata risposta ad accesso civico		
	Accesso Civico Generalizzato		Da implementare
Archivio	Archivio delle pubblicazioni annuali		

6. Accesso civico

L'art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

- a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");
- b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico "generalizzato").

Per quest'ultimo tipo di accesso l'ANAC ha adottato apposite Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 (Delibera ANAC n. 1309/2016).

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l'istituto dell'accesso civico "semplice" volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

6.1 L'accesso civico "semplice"

L'accesso civico semplice, di cui all'art. 5, comma 1 del d. lgs. n. 33/2013, consiste nel diritto di chiunque, senza alcuna legittimazione oggettiva o soggettiva, di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. Il diritto di accesso civico può essere esercitato nei confronti del CND inviando una richiesta, gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali, e che non deve essere motivata.

La richiesta di accesso civico generalizzato può essere inviata attraverso le seguenti modalità:

- a) tramite posta elettronica al RPCT all'indirizzo cnd.pesaro@postacertificata.notariato.it, inserendo come oggetto: "All'Att.ne del Responsabile della Trasparenza - Richiesta di Accesso Civico". Nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni, i documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione, per i quali si chiede l'accesso civico, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta;
- b) invio di posta ordinaria, contenente i dati di cui al punto sub 1), all'indirizzo Consiglio Notarile Distretti Riuniti Pesaro e Urbino c.a. Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e l'integrità, Via Zongo, 9 - CAP 61121 - Pesaro

Nel caso di mancata risposta alla richiesta di accesso civico, decorsi trenta giorni, l'istante può richiedere l'esercizio del potere sostitutivo al Consiglio, attraverso le seguenti modalità:

- a) invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo cnd.pesaro@postacertificata.notariato.it. Inserendo come oggetto: "All'Att.ne del Consiglio Notarile - Richiesta di Accesso Civico". Nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni o i documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione, per i quali si era richiesto l'accesso civico e la data nella quale si era presentata l'istanza, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta;
- b) invio di posta ordinaria, contenente i dati di cui al punto sub a), all'indirizzo Consiglio Notarile Distretti Riuniti Pesaro e Urbino c.a. Presidente CND, Via Zongo, 9 - CAP 61121 - Pesaro.

La normativa prevede che si può impugnare la decisione del Responsabile o, in caso di richiesta di riesame, la decisione dell'amministrazione competente di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

6.2 L'accesso civico "generalizzato"

L'art. 5 del d. lgs. n. 33/2013, come novellato dall'art. 6 del d. lgs. n. 97/2016 –decreto che ha introdotto anche l'articolo 5-bis- ha disciplinato, al comma 2, anche un nuovo accesso civico, molto più ampio da quello previsto dalla precedente formulazione: l'accesso civico cosiddetto generalizzato.

Prevede il comma 2 del citato art. 5 che "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis".

Ciò si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Anche in questo caso l'istanza non richiede motivazione ed è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

I soli limiti previsti sono, da una parte il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, e dall'altra il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5-bis, comma 3).

In particolare, l'art. 5-bis del novellato d. lgs. n. 33/2013, rubricato Esclusioni e limiti all'accesso civico, prevede che "1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a. la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b. la sicurezza nazionale;
- c. la difesa e le questioni militari;
- d. le relazioni internazionali;
- e. la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f. la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g. il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990".

Precisa l'ANAC nella Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 denominata LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante

«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» che:

“Con la richiesta di accesso generalizzato possono essere richiesti i documenti, dati e informazioni in possesso dell’amministrazione.

Ciò significa:

- che l’amministrazione non è tenuta a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato, ma deve limitarsi a rispondere sulla base dei documenti e delle informazioni che sono già in suo possesso
- che l’amministrazione non è tenuta a rielaborare informazioni in suo possesso, per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato: deve consentire l’accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni così come sono già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti.
- che sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono nell’oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell’informazione richiesta, e più in generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l’accesso;

La richiesta di accesso generalizzato deve identificare i documenti e i dati richiesti. Ciò significa:

- che la richiesta indica i documenti o i dati richiesti, ovvero
- che la richiesta consente all’amministrazione di identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti. Devono essere ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere all’amministrazione di identificare i documenti o le informazioni richieste. In questi casi, l’amministrazione destinataria della domanda dovrebbe chiedere di precisare l’oggetto della richiesta.”

La richiesta di accesso civico generalizzato può essere inviata attraverso le seguenti modalità:

a). tramite posta elettronica all’indirizzo:

cnd.pesaro@postacertificata.notariato.it. Inserendo come oggetto: “All’Att.ne del Responsabile della Trasparenza - Richiesta di Accesso Civico Generalizzato”. Nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni, i documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione, per i quali si chiede l’accesso civico, ovvero i dati, le informazioni, i documenti richiesti non soggetti ad obbligo di pubblicazione secondo le indicazioni sopra riportate, per i quali si chiede l’accesso civico generalizzato, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta. La richiesta deve essere firmata e corredata di copia del documento di identità;

b) invio di posta, contenente di dati di cui al punto sub 1), all’indirizzo Consiglio Notarile Distretti Riuniti Pesaro e Urbino, Via Zongo, 9 - CAP 61121 - Pesaro. La richiesta deve essere firmata e corredata di copia del documento di identità.

Nel caso di mancata risposta alla richiesta di accesso civico, decorsi trenta giorni (termini che restano sospesi fino ad un massimo di dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato), l’istante può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni attraverso le seguenti modalità:

a) invio di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo:

cnd.pesaro@postacertificata.notariato.it. Inserendo come oggetto: “All’Att.ne del Consiglio Notarile - Richiesta di Accesso Civico Generalizzato”. Nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni o i documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione, ovvero i dati, le informazioni, i documenti richiesti non soggetti ad obbligo di pubblicazione secondo le indicazioni sopra riportate, per i quali si chiede l’accesso civico generalizzato, per i quali si era richiesto l’accesso

civico e la data nella quale si era presentata l'istanza, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta;

- b) invio di posta, contenente i dati di cui al punto sub a), all'indirizzo Consiglio Notarile Distretti Riuniti Pesaro e Urbino c.a., Via Zongo, 9 - CAP 61121 - Pesaro.

La normativa prevede che si può impugnare la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di fronte al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

ALLEGATO "A"

Catalogo rischi



CATALOGO DEI PROCESSI A RISCHIO ALLEGATO "A" AL PTPCT 2022-2024

Livello del rischio: CRITICO - RILEVANTE – MEDIO - TRASCURABILE

I livelli di rischio sono stati calcolati sulla base dell'analisi dei processi e dei relativi rischi descritti nel PTPCT

* Area di rischio: G (generale) – I (istituzionale) – S (strumentale)

Codice Processo.	Area	Descrizione processo	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio	Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori	Livello di collocazione della responsabilità
iCon1	I	Adozione di pareri Concernenti l'ordinamento del notariato o tematiche sulla professione notarile.	Rilascio di pareri volti a favorire indebitamente la categoria professionale.	BASSO	Istruttoria dei pareri. Redazione di relazione successiva all'adozione del parere. Verifica di congruità del parere adottato, sulla base della relazione redatta.	Verifica dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
iCon2	I	Riconoscimento di crediti formativi professionali	Valutazione inappropriata dei soggetti richiedenti il riconoscimento di crediti formativi professionali	BASSO	Regolamento sulla formazione professionale permanente	Verifica costante della congruità della richiesta di riconoscimento con le disposizioni del regolamento sulla formazione professionale permanente.	Consiglio	Consiglio
iCon3	I	Gestione dei rapporti con la Fondazione del Notariato in materia di formazione	Pianificazione di iniziative formative non coerenti con la professione di notaio, al fine di favorire determinati soggetti che erogano formazione	BASSO	Pianificazione delle iniziative formative da richiedere. Rilevazione dei fabbisogni formativi da parte del Consiglio. Verifica costante di congruità, sulla base dei	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio

Codice Processo.	Area	Descrizione processo	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio	Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori	Livello di collocazione della responsabilità
					fabbisogni rilevati, delle iniziative formative da ri-chiedere alla Fondazione.			
iCon4	G	Attività di vigilanza ed ispettiva	Omesso o ritardato invio della informazione/comunicazione per agevolare l'iscritto	BASSO	Adozione di un orientamento interpretativo nel senso di ritenere l'invio della contestazione quale atto dovuto	Verifica costante dell'espletamento delle-misure già attive	Consiglio	Consiglio
Ifor01	G	Vigilanza su adempimento obbligo formativo	Mancata attivazione del procedimento disciplinare ricorrendone i presupposti	BASSO	Presenza di uno o più incaricati del Consiglio per la registrazione delle presenze nel caso di evento organizzato dal CND. Invio di copia del registro firme di presenza al CND nel caso di evento organizzato da Ente terzo Regolamento sulla formazione professionale permanente. Verifica costante del raggiungimento numerico dei crediti. Verifica costante a campione della corrispondenza tra documentazione informatica e documentazione cartacea	Verifica costante dell'espletamento delle-misure già attive	Consiglio	Consiglio

Codice Processo.	Area	Descrizione processo	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio	Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori	Livello di collocazione della responsabilità
Glps01	G	Vigilanza sull'effettività della pratica notarile e sul tirocinio.	Rilascio del certificato di compiuta pratica e/o tirocinio in assenza dei presupposti	BASSO	Deliberazione collegiale previa istruttoria	Controlli analitici e Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
Glps03	G	Iscrizioni e trasferimenti	Approvazione della delibera in assenza dei presupposti. Ritardata iscrizione in presenza dei presupposti	BASSO	Verifica costante sulla sussistenza dei presupposti di legge. Verifica costante sulla completezza della documentazione allegata	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive.	Consiglio	Consiglio
Glps04	G	Analisi e definizione dei fabbisogni per l'approvvigionamento di beni e servizi	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	BASSO	Applicazione della normativa e Linee Guida vigenti. Programmazione annuale per acquisti di beni e servizi. Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione Prede-terminazione dei criteri e individuazione delle priorità	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive.	Consiglio	Consiglio

Codice Processo.	Area	Descrizione processo	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio	Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori	Livello di collocazione della responsabilità
Glps05	G	Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	Affidamenti a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale	BASSO			Consiglio	Consiglio
Glspo06	G	Definizione dei requisiti di accesso alla gara	Conferimento di incarichi/nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	BASSO	Applicazione della normativa e Linee Guida vigenti..	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive.	Consiglio	Consiglio
Glsp07	G	Scelta dell'offerta tra quelle presentate	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	BASSO	Applicazione della normativa vigente e Linee Guida vigenti	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive.	Consiglio	Consiglio
GCon01	G	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	BASSO	Applicazione della normativa e Linee Guida vigenti.	Definizione dei criteri di scelta.	Consiglio	Consiglio
GCon02	S	Protocollazione di atti e documenti in entrata e in uscita	Alterazione del processo di ricezione e protocollazione di atti in ingresso al CND al fine di incidere sulla regolarità dei relativi processi, per conseguire vantaggi personali	BASSO	Controllo Analitico	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive.	Consiglio	Consiglio
GCon03	S	Acquisto dei volumi	Acquisto di volumi non pertinenti alle attività istituzionali del CND o, comunque, non utili	BASSO	Verifica costante della congruità degli acquisti da parte del Presidente.	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
GCon04	S	Concessione di Patrocinio del CND ad eventi di soggetti terzi	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	BASSO	Verifica costante preventiva della Congruità dell'iniziativa	Verifica costante dell'espletamento delle misure già	Consiglio	Consiglio

Codice Processo.	Area	Descrizione processo	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio	Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori	Livello di collocazione della responsabilità
						attive		
GCon05	S	Iniziative di comunicazione	Indebita promozione di iniziative di comunicazione non conformi alle attività istituzionali del CND al fine di favorire economicamente soggetti terzi	BASSO	Verifica costante preventiva della congruità dell'iniziativa Relazione preliminare sulla proposta di iniziativa di comunicazione al Consiglio	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
SArc01	G	Protocollazione di atti e documenti in entrata e in uscita	Alterazione del processo di ricezione e protocollazione di atti in ingresso al CND al fine di incidere sulla regolarità dei relativi processi, per conseguire vantaggi personali	BASSO	Controllo Analitico	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive.	Consiglio	Consiglio
SBib01	G	Acquisto dei volumi	Acquisto di volumi non pertinenti alle attività istituzionali del CND o, comunque, non utili	BASSO	Verifica costante della congruità degli acquisti da parte del Presidente.	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
SCom01	G	Concessione di Patrocinio del CND ad eventi di soggetti terzi	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	BASSO	Verifica costante preventiva della Congruità dell'iniziativa	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
SCom02	I	Iniziative di comunicazione	Indebita promozione di iniziative di comunicazione non conformi alle attività istituzionali del CND al fine di favorire economicamente soggetti terzi	BASSO	Verifica costante preventiva della congruità dell'iniziativa Relazione preliminare sulla proposta di iniziativa di comunicazione al Consiglio	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio

Codice Processo.	Area	Descrizione processo	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio	Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori	Livello di collocazione della responsabilità
GInc01	G	Definizione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina	Valutazione inappropriata dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina al fine di favorire determinati soggetti	BASSO	Rispetto della normativa vigente Verifica costante preventiva della Congruità dell'oggetto e dei requisiti	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive.	Consiglio	Consiglio
GInc02	G	Conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione e nomine varie	Conferimento di incarichi/nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	BASSO	Rispetto della normativa vigente e delle Linee Guida vigenti	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive.	Consiglio	Consiglio
SpRA01	S	Iscrizione alla pratica notarile	Iscrizione in assenza di presupposti, ritardata iscrizione in assenza di presupposti	BASSO	Verifica costante sulla sussistenza dei presupposti di legge. Verifica costante sulla completezza della documentazione necessaria allegata	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
GPer01	G	Reclutamento Personale	Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati Rischio di favorire alcuni candidati	BASSO	Rispetto delle Normative vigenti	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive.	Consiglio	Consiglio
GPer02	G	Reclutamento Personale	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari - Rischio di Alterazione modalità stabilizzazione	BASSO	Rispetto delle normative vigenti	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
GPer03	G	Progressioni di carriera del personale dipendente	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/	BASSO	Rispetto delle normative vigenti e del CCNL di comparto	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio

Codice Processo.	Area	Descrizione processo	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio	Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori	Livello di collocazione della responsabilità
			candidati particolari					
Srag01	S	Rimborsi spese a Consigliere e personale Amministrativo	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne o sulla base di documentazione non attendibile	BASSO	Verifica costante contabile di chi di competenza. Utilizzo di modulistica standardizzata. Definizione preliminare delle tipologie e delle modalità di rimborso. Autorizzazione preventiva da parte del Presidente del Consiglio	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio
ICon1	I	Adozione di pareri Concernenti l'ordinamento del notariato o tematiche sulla professione notarile.	Rilascio di pareri volti a favorire indebitamente la categoria professionale.	BASSO	Istruttoria dei pareri. Redazione di relazione successiva all'adozione del parere. Verifica di congruità del parere adottato, sulla base della relazione redatta.	Verifica dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio	Consiglio